



COMUNE DI CARUGO

Provincia di Como

REGOLAMENTO D'USO E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.05.2025. con deliberazione n 19

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI	4
ARTICOLO 1 - Oggetto.....	4
ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione	4
ARTICOLO 3 - Funzioni del verde	5
TITOLO II - COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE PRIVATE.....	6
ARTICOLO 4 - Cittadino e associazioni	6
ARTICOLO 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde	6
ARTICOLO 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi	7
ARTICOLO 7 - Orti comunali e giardini condivisi.....	8
ARTICOLO 8 - Lavoro volontario	8
ARTICOLO 9 - Verde in aree private.....	9
TITOLO III - TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE	9
ARTICOLO 10 - Accesso alle aree verdi pubbliche	9
ARTICOLO 11 - Mezzi motorizzati	10

ARTICOLO 12 - Mezzi non motorizzati e cavalli	10
ARTICOLO 13 - Norme generali di comportamento.....	10
ARTICOLO 14 - Comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche e tutela del patrimonio vegetale, strutturale e della quiete pubblica.....	10
ARTICOLO 15 - Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali	12
ARTICOLO 16 - Trattamenti fitosanitari	12
ARTICOLO 17 - Emissioni sonore	13
TITOLO IV - ATTIVITA' NELLE AREE VERDI PUBBLICHE.....	13
ARTICOLO 18 - Fruizione delle aree verdi	13
ARTICOLO 19 - Aree ornamentali.....	13
ARTICOLO 20 - Aree gioco	13
ARTICOLO 21 - Aree attrezzate per lo sport	14
ARTICOLO 22 - Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi	14
ARTICOLO 23 - Aree per i cani	15
ARTICOLO 24 - Manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione ...	15
TITOLO V - TUTELA DELLE AREE VERDI E DEGLI ALBERI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE	16
ARTICOLO 25 - Individuazione e salvaguardia delle aree	16
ARTICOLO 26 - Criteri generali di tutela delle aree.....	16
ARTICOLO 27 - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale	17
ARTICOLO 28 - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi con caratteristiche di rilevanza paesaggistica, storica, culturale sul territorio comunale e alberi di pregio del Comune	18
TITOLO VI - NORME DI CARATTERE GENERALE: INTERVENTI SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE	19
ARTICOLO 29 - Salvaguardia degli alberi	19
ARTICOLO 30 - Nuove piantagioni	19
ARTICOLO 31 - Interventi di potatura degli alberi	20
ARTICOLO 32 - Interventi di abbattimento di alberi	21
ARTICOLO 33 - Interventi urgenti su alberi privati.....	22
ARTICOLO 34 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive	23
ARTICOLO 35 - Trapianti arborei	23
ARTICOLO 36 - Interventi sulle alberature stradali pubbliche.....	24
ARTICOLO 37 - Difesa delle vegetazione ripariale	24
ARTICOLO 38 - Difesa fitosanitaria	25
ARTICOLO 39 - Distanze e interventi sugli alberi.....	26

ARTICOLO 40 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi.....	26
ARTICOLO 41 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi.....	27
ARTICOLO 42 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi.....	27
ARTICOLO 43 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze	28
ARTICOLO 44 - Interventi nel sottosuolo in prossimità di alberi pubblici e privati.....	29
ARTICOLO 45 - Protezione degli alberi pubblici e privati in presenza di cantieri	30
ARTICOLO 46 - Deposito di materiali su aree verdi.....	30
ARTICOLO 47 - Transito di mezzi	31
ARTICOLO 48 - Modificazione della falda	31
TITOLO VII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	31
ARTICOLO 49- Attività di vigilanza	31
ARTICOLO 50- Tipologia e modalità di applicazione delle sanzioni.....	31
ARTICOLO 51 - Norme finali	32
ARTICOLO 52 - Abrogazioni.....	32
ALLEGATO A.....	33
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	33
ALLEGATO B.....	38
PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI E RIFERIMENTI NORMATIVI	38
ALLEGATO C.....	39
METODO SVIZZERO	39
ALLEGATO D.....	40
ELENCO SPECIE ALLOCTONE (FONTE: REGIONE LOMBARDIA)	40
ALLEGATO E	41
FACSIMILE MODULISTICA (in carta libera)	41
ALLEGATO F	41
TIPO DI PIANTE E CLASSI DI ALTEZZA DEGLI ALBERI.....	51

TITOLO I - NORME GENERALI

Premessa

Il paesaggio, l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi sono tutelati dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica. La vegetazione è un elemento costitutivo del paesaggio, essa è inoltre fondamentale per la qualità ambientale, la salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, non solo per i servizi ecosistemici da essa svolti, come per esempio la depurazione delle acque, dell'aria, la formazione e il miglioramento del suolo, l'assorbimento dell'anidride carbonica, il rifugio per la vita animale e il miglioramento della varietà biologica del territorio, la regolazione del clima, la ricreazione e il tempo libero, ma anche perché rappresenta una componente architettonica di primaria importanza che si inserisce nel contesto paesaggistico accanto ai fabbricati, ai monumenti, ai manufatti di varia natura.

Riconosciutone il rilievo anche per gli aspetti culturali e ricreativi, l'Amministrazione Comunale, attraverso il presente Regolamento, disciplina gli interventi sul verde, sia pubblico che privato, all'interno del territorio comunale, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione.

ARTICOLO 1 - Oggetto.

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia, all'uso, alla progettazione e realizzazione, alla fruizione e alla corretta gestione del verde del Comune di Carugo promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
- 1.2. Le norme qui contenute si conformano alle disposizioni generali di legge e ai provvedimenti deliberativi di applicazione delle stesse e si coordinano con le specifiche disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione.

- 2.1. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico e, per quanto espressamente previsto nelle aree a verde privato. Il presente regolamento non si applica al territorio del comune di Carugo ricadente nell'area di competenza del Parco Groane e nella Riserva Naturale "Fontana del Guercio".
Si applica a tutela degli alberi, comprese le macchie alberate e le porzioni boscate e i filari di alberi, presenti entro i confini comunali, sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori.
- 2.2. Ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, si definiscono 'aree verdi':
 - a. parchi e giardini;
 - b. giardini storici i cui vincoli sono stati individuati dagli Enti preposti;
 - c. aree agricole con le loro pertinenze (es. cascine);
 - d. aree cani, aiuole, fioriere, vasi posizionati su suolo pubblico;
 - e. spazi verdi a corredo di servizi pubblici
 - f. aree verdi all'interno del cimitero;

- g. spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde e a servizi nello strumento urbanistico vigente affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per un utilizzo sociale;
 - h. spazi verdi affidati a privati e associazioni tramite convenzione di sponsorizzazione collaborazione;
 - i. orti urbani;
 - j. giardini condivisi;
 - k. prati da sfalcio, in cui crescano arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea e arbustiva purchè non infestanti;
 - l. zone umide;
 - m. aree naturalistiche, boschi e spazi aperti;
 - n. tutti i giardini e le aree verdi private;
 - o. aree verdi accessorie all'interno degli impianti sportivi;
 - p. incolti e spazi residuali non edificati (anche temporanei);
- 2.3. Ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, si definiscono 'essenze vegetali':
- a. filari e parterre alberati;
 - b. verde a corredo di strade e strutture viarie in genere (spartitraffico, barriere verdi, filari interpoderali);
 - c. alberi di pregio e monumenti pubblici e privati, come definiti dalla Legge n. 10/2013 e nell'art. 28 del presente Regolamento, in cui sono indicati i criteri per la loro individuazione;
- 2.4. Ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, fanno parte delle 'aree verdi' così come definite nel precedente art. 2.2, tutte le aree in cui si sviluppano le 'essenze vegetali' (chiome, apparato radicale, ecc.) così come definite nel precedente art. 2.3.
- 2.5. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le piantagioni di alberi da frutto finalizzate alla produzione, le coltivazioni specializzate e semi-specializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche a condizione che siano soggette a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente ed essere individuati come tali a catasto. Non rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti pluriennali realizzati in normale avvicendamento con le colture agrarie.
- 2.6. Per quanto riguarda i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in aree classificabili come bosco dalla normativa forestale vigente, si applicano le prescrizioni della L.R. n 31/2008 e del R.r. 5/2007 e s.m.i. e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione forestale vigenti e approvati. Sono inoltre esclusi dalla presente regolamentazione gli alberi ed i gruppi d'alberi per i quali sono previste specifiche forme di protezione in base alle leggi vigenti.
- 2.7. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per aree pubbliche si intendono sia quelle gestite direttamente dal Comune sia quelle gestite tramite terzi o, comunque, destinate ad uso pubblico in forza di apposito atto convenzionale.

ARTICOLO 3 - Funzioni del verde.

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di promuovere la funzione ecologica (regolazione del microclima, biodiversità, mitigazione dell'inquinamento dell'aria, mitigazione dell'inquinamento delle acque e delle alluvioni urbane, conservazione dei suoli), ambientale, paesaggistica, educativa, sociale, ricreativa, terapeutica, didattica e di servizio che il verde assolve nell'ambito urbano e periurbano, garantendo a tutti gli utenti

di ogni abilità (motoria, sensoriale) l'accessibilità e la fruibilità, la contemplazione e il godimento senza turbative delle aree verdi pubbliche, salvaguardando nel contempo l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da uno scorretto e irresponsabile uso delle stesse e formando la base per una città sostenibile e resiliente. Si richiamano, a tal proposito, tutti i principi contenuti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le migliori prassi internazionali in materia di contrasto ai cambiamenti climatici.

Nel conseguimento di questi obiettivi, assume grande rilevanza anche la presenza, la tutela e la conseguente preziosa attività biologica della fauna, dagli insetti utili come gli impollinatori (es. api, farfalle etc.), delle numerose specie di uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, ecc...

TITOLO II - COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE PRIVATE

ARTICOLO 4 - Cittadino e associazioni.

- 4.1. Ogni cittadino è chiamato a rispettare e a difendere il verde pubblico e privato da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica, sociale, civica ed estetica, segnalando a operatori e/o organi di vigilanza eventuali manomissioni, danneggiamenti o comportamenti impropri. Il Comune promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite associazioni) alle attività di tutela, valorizzazione e sviluppo del verde, nonché il volontariato organizzato.
- 4.2. La pianificazione, la progettazione e la realizzazione di nuove aree verdi possono coinvolgere direttamente i potenziali fruitori - i cittadini - nel processo di tutela e sviluppo, attraverso il decentramento, le sedi di verifica partecipata.
- 4.3. Il contributo dei cittadini si può esprimere, mediante stipula di appositi atti, sotto forma di sponsorizzazione o collaborazione, di lavoro diretto, di conferimento di attrezzature e materiali, di realizzazione di manufatti funzionali a interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.

ARTICOLO 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde.

- 5.1. Le aree verdi pubbliche e private, di qualsiasi forma e dimensione, sono possibili sedi di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.
- 5.2. Il Comune promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte per la corretta fruizione e tutela del verde cittadino.
- 5.3. Sono riconosciute come opportunità di educazione ambientale anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. Il Comune comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (a titolo esemplificativo: manutenzione, risanamento, nuova progettazione), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi e adeguata cartellonistica di cantiere.
- 5.4. Il Comune riconosce l'importanza strategica della presenza e della salvaguardia delle specie autoctone di Chiroteri (pipistrelli), pertanto si adopera ad incentivare la

popolazione all'uso della "bat box". È dunque severamente vietato danneggiare queste ultime o, peggio, nuocere a queste specie animali.

ARTICOLO 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi.

- 6.1. Nell'intento di consentire e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di sistemazione o riqualificazione, nonché alla manutenzione delle aree a verde pubblico individuate nell'elenco di cui all'art. 2, il Comune ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previo espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti, l'esecuzione degli interventi agronomici sulle aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di manutenzione, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
- 6.2. Con il termine 'collaborazione' si intende una forma di affidamento con conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, svolta da privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa.
- 6.3. Con il termine 'sponsorizzazione' si intende la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, interventi che sono svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo le modalità stabilite nel Regolamento allegato sub. B per la gestione delle aree a verde pubblico e delle rotatorie con contratto di sponsorizzazione.
- 6.4. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute al Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il Comune stipula accordi e/o apposite convenzioni con i proprietari o aventi causa, per stabilire gli obblighi di manutenzione e i criteri generali di fruizione pubblica.

ARTICOLO 7 - Orti comunali e giardini condivisi.

7.1. Gli orti urbani comunali possono essere una delle espressioni del verde pubblico che il Comune realizza sul territorio per assegnare le particelle ortive in godimento ai cittadini, che attraverso il loro lavoro costruiscono socialità e reti di comunità e partecipano al percorso di gestione e di costruzione del sistema del verde e dei parchi pubblici, secondo i programmi di gestione e sviluppo del Comune.

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno individuato dalla Giunta comunale, sito sul territorio comunale e destinato alla produzione di fiori ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e dei suoi familiari, con divieto di farne commercio. Gli spazi comuni e attrezzati sono fruibili da tutti i cittadini.

Nelle particelle ortive assegnate, che dovranno essere dotate di acqua per l'irrigazione non necessariamente potabile, si applica quanto previsto nel presente Regolamento, salvo ulteriori e più specifiche regolamentazioni di assegnazione, gestione e sviluppo stabilite dal Comune, sulla base delle linee guida allegate al presente Regolamento allegato sub. A.

Gli spazi comuni e attrezzati di tali orti sono fruibili da tutti i cittadini. Qualora ce ne fosse bisogno, al fine di disincentivare atti vandalici o furti, gli orti urbani potranno essere dotati di telecamere di videosorveglianza.

7.2. Oltre a tutelare il verde esistente, il Comune promuove la rinaturalizzazione di aree pubbliche abbandonate e/o degradate. Una delle modalità potrà essere rappresentata dai giardini condivisi, attraverso i quali si coniuga la riqualificazione di queste aree con il coinvolgimento dei cittadini nel processo di recupero delle stesse attraverso progetti di natura sociale. La gestione è frutto di una attività collettiva e concertata; sono luoghi aperti che incoraggiano l'interazione tra le generazioni e le culture, creando relazioni positive.

ARTICOLO 8 - Lavoro volontario.

Il lavoro volontario che si effettua sulle aree verdi pubbliche è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Comune, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati; gli interventi continuati nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di appositi atti stipulati tra il Comune e i volontari che eseguiranno tali interventi.

ARTICOLO 9 - Verde in aree private.

I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti, con particolare riferimento alla legislazione regionale emanata a difesa della diffusione dell'ambrosia (*Ambrosia artemisifolia*) e delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e di profilassi delle malattie epidemiche delle piante.

I proprietari di aree verdi hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante e/o siepi affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.), interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

Il privato è tenuto inoltre a conformarsi a quanto previsto dalla legislazione nazionale, regionale e alle norme contenute nel presente Regolamento in particolare a quanto previsto per le alberature ad alto fusto. Qualora il privato non provveda a quanto sopra, passati 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, il Comune esercita i poteri sostitutivi compiendo le opere richieste, rivalendosi poi sulla proprietà.

TITOLO III - TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 10 - Accesso alle aree verdi pubbliche.

- 10.1. Ai parchi, ai giardini e in genere a tutte le aree verdi è consentito libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.
- 10.2. Il Comune garantisce su base di uguaglianza la piena accessibilità e fruibilità di tutte le aree verdi alle persone con disabilità e/o alle persone con ridotta mobilità avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità, anche nel caso di aree in gestione a terzi.
- 10.3. Il verde pubblico gestito da Enti, associazioni o privati in regime di concessione o di convenzione con il Comune mantiene la sua peculiarità di area sempre fruibile e accessibile, salvo eventuali specifiche modalità od orari definiti convenzionalmente e affissi in loco.
- 10.4. Per motivi di manutenzione, sicurezza e tutela determinate aree o parti di esse potranno essere temporaneamente interdette all'uso pubblico con segnalazione in loco.

ARTICOLO 11 - Mezzi motorizzati.

Nei parchi, nei giardini e in generale in tutte le aree verdi pubbliche di cui al precedente art. 2, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta con veicoli a motore, fatti salvi:

- a. motocarrozette a trazione elettrica per il trasporto di persone diversamente abili
- b. mezzi di soccorso;
- c. mezzi di vigilanza in servizio;
- d. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e. mezzi agricoli in transito verso o di ritorno dalle attività specifiche svolte su terreni agricoli;
- f. mezzi di proprietà dei residenti dotati di apposita autorizzazione o pass, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area, esclusivamente lungo un unico percorso individuato;
- g. mezzi dotati di specifico permesso rilasciato dagli uffici competenti, necessari alle attività di monitoraggio, allestimento e smontaggio strutture per eventi o manifestazioni autorizzate dal Comune.

ARTICOLO 12 - Mezzi non motorizzati e cavalli.

- 12.1. Nelle aree verdi pubbliche biciclette (comprese quelle a pedalata assistita), monopattini e altri mezzi non motorizzati possono circolare (salvo dove espressamente vietato) a velocità moderata e comunque tale da non procurare pericolo, esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni alle aree verdi.
- 12.2. Nelle aree verdi pubbliche i cavalli condotti da cavaliere, sempre sugli stessi percorsi di cui al comma precedente, possono circolare solamente al passo, salvo espressi divieti.
- 12.3. Per eventi e manifestazioni potranno essere consentiti l'accesso, lo stazionamento di cavalli e carrozze, appositamente autorizzati dagli uffici comunali preposti.

ARTICOLO 13 - Norme generali di comportamento.

Nelle aree verdi pubbliche il cittadino è chiamato a mantenere un comportamento tale da non causare danni di qualsiasi natura ed entità al patrimonio vegetale e alle strutture e attrezzature esistenti. Sono considerati danni anche comportamenti come l'effettuazione di interventi colturali sul verde pubblico (a titolo esemplificativo piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) senza la preventiva autorizzazione del Comune, nonché qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di altro genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio verde.

ARTICOLO 14 - Comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche e tutela del patrimonio vegetale, strutturale e della quiete pubblica.

Nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- a. raccogliere i fiori, i frutti, i prodotti agricoli da coltivazione, qualsiasi altra parte delle piante, i muschi e i funghi; è consentita la raccolta a scopo

- scientifico o didattico, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia (o con autorizzazione specifica) e nelle aree verdi dedicate. Nel caso di frutti eduli (a titolo esemplificativo frutti di bosco), è consentita una modica raccolta finalizzata al consumo immediato;
- b. arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei;
 - c. estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive;
 - d. scavare nel terreno e asportare la terra;
 - e. lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori;
 - f. rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o i manufatti collocati a protezione della fauna;
 - g. catturare e molestare gli animali selvatici, inclusa la fauna minore;
 - h. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria o propedeutica alla caccia fatto salvo quanto previsto dal piano faunistico venatorio di riferimento;
 - i. appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde, oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, salvo aver ottenuto autorizzazione specifica dagli uffici competenti con le modalità da rispettare per preservare l'incolumità dei soggetti arborei e arbustivi interessati;
 - j. versare sul suolo, sulla vegetazione o negli specchi d'acqua sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
 - k. accedere qualora vi sia un divieto disposto e segnalato in loco dal Comune o se la destinazione d'uso dell'area stessa non è compatibile con il calpestamento con la presenza di persone (a titolo esemplificativo aiuole ornamentali, spartitraffico, rotonde stradali, superfici coltivate);
 - l. l'introdurre o abbandonare animali (compresi pesci e tartarughe), nonché svolgere qualsiasi attività che possa nuocere alla salute degli animali presenti e agli equilibri ecologici esistenti, senza autorizzazione del Comune;
 - m. distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici presenti, poiché tale pratica costituisce un danno per gli animali stessi, oltre a favorire la proliferazione di specie alloctone o infestanti;
 - n. introdurre materiale vegetale (semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree) senza autorizzazione del Comune;
 - o. arrecare disturbo agli altri frequentatori dell'area verde, o provocare danni a persone, animali, piante e cose, in particolar modo come conseguenza dell'abuso, sia individuale che collettivo, di ogni genere di sostanza o di bevanda alcolica;
 - p. imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
 - q. effettuare, al di fuori delle aree attrezzate con specifica segnalazione in loco, forme di somministrazione, di preparazione e di consumo di cibi o bevande che comportino l'accensione di fuochi e di barbecue, l'uso di generatori

elettrici e di bombole di gas, l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree. All'interno delle aree appositamente attrezzate valgono le norme regolamentari e di sicurezza specificamente stabilite;

- r. campeggiare, accamparsi di notte all'aperto e accendere fuochi (fermo restando quanto previsto dalla legge 116/2014), lanciare o depositare corpi esplodenti, giochi pirotecnici o simili;
- s. soddisfare i bisogni fisiologici al di fuori dei servizi igienici;
- t. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere;
- u. posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni.

È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente e alla quiete, con ulteriore riferimento alla L.R. del 31.3.2008, n 10, "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" e s.m.i.

ARTICOLO 15 - Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali

- 15.1. Qualsiasi azione non prevista o non autorizzata, ed anche quando involontaria, svolta nei confronti degli alberi e delle essenze vegetali su aree verdi pubbliche, incluse le attività e gli interventi relativi ad occupazioni di suolo pubblico, interventi edilizi, infrastrutturali o di qualsiasi altro genere realizzati senza rispettare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità degli alberi e che causino a questi ultimi danni che possono portare anche all'abbattimento, comporta per i responsabili dei danneggiamenti l'obbligo di risarcimento secondo le valutazioni del Settore comunale competente, nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento al successivo Titolo VII. Il metodo di riferimento per la valutazione dei danni è quello comunemente conosciuto come 'metodo svizzero' e successivi adeguamenti (vedi allegato C), e tiene conto dei seguenti parametri relativi alla pianta danneggiata: specie vegetale, valore estetico, ubicazione, dimensioni. Il dato tecnico economico che scaturisce da tale valutazione viene poi integrato dall'onere delle operazioni di corretta posa e manutenzione ordinaria del soggetto arboreo di sostituzione.
- 15.2. Nelle aree a verde pubblico, ove sia prevista la semina o il trapianto di nuove essenze vegetali, di manti erbosi o di qualsiasi altra opera necessaria a consentire o favorire la crescita di una essenza vegetale, laddove sia opportunamente delimitato, contrassegnato od indicato, è vietato accedere, calpestare, deturpare o danneggiare le essenze, i manti erbosi in stato di crescita o le altre opere in essere.

ARTICOLO 16 - Trattamenti fitosanitari.

L'esecuzione di trattamenti fitosanitari su aree a verde pubblico seguirà le prescrizioni dei piani di trattamento progettati in conformità al Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci, anche prevedendo l'interdizione al pubblico delle aree verdi o di loro parti, privilegiando quindi l'impiego di metodi di lotta non chimica, e comunque facendo uso di presidi dotati di bassa tossicità per l'uomo e gli animali; in quest'ultimo caso potrà essere prevista l'interdizione al pubblico delle aree verdi o di loro parti.

ARTICOLO 17 - Emissioni sonore.

Nelle aree a verde pubblico l'utilizzo libero e privato di apparecchi di diffusione sonora o strumenti musicali deve avvenire nel rispetto della quiete pubblica e in modo da non arrecare disturbo agli altri fruitori dell'area verde e ai residenti negli edifici limitrofi.

TITOLO IV - ATTIVITA' NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 18 - Fruizione delle aree verdi.

Le aree verdi pubbliche sono fruibili per il riposo, lo studio, l'osservazione della natura e per lo svolgimento di attività sociali ed educative, ricreative, terapeutiche, culturali, sportive e ludiche, nonché altre diverse tipologie d'uso che potranno essere richieste e/o proposte, a titolo sperimentale, previa valutazione degli Uffici comunali competenti.

ARTICOLO 19 - Aree ornamentali.

Nell'ambito delle aree verdi pubbliche sono individuati spazi destinati a fioriture e a verde ornamentale: aiuole, giardini sponsorizzati, rotatorie, spartitraffico. In questi spazi è vietato l'accesso, salvo agli aventi diritto in quanto titolari di appositi atti stipulati con il Comune per la sistemazione e manutenzione del verde.

ARTICOLO 20 - Aree gioco.

- 20.1. Negli spazi verdi pubblici sono presenti aree dedicate alle attività ludiche, dotate di attrezzature, con l'indicazione dell'età di utilizzo, a cui ci si deve attenere per la sicurezza degli utenti.
- 20.2. Il Comune si impegna ad assicurare l'accessibilità delle aree dedicate alle attività ludiche alle persone disabili e/o con ridotta mobilità (ovvero accesso livellato) e a realizzare, nel caso di aree in gestione a terzi, aree gioco fruibili e attrezzate per i bambini abili e disabili, con ridotta mobilità e disabilità sensoriali.
- 20.3. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte di tutti i bambini e di soggetti che necessitano di assistenza è posto sotto la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, mentre la sorveglianza deve essere esercitata da tutti gli adulti presenti nell'area;
- 20.4. L'uso inappropriato delle attrezzature ludiche non è consentito, in quanto può determinare infortuni agli utenti e causare danneggiamenti alle strutture stesse.
- 20.5. Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.
- 20.6. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 12 anni, ove non diversamente indicato.
- 20.7. Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato:
 - a. fumare;
 - b. consumare alcolici;
 - c. consumare sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona;

ARTICOLO 21 - Aree attrezzate per lo sport.

- 21.1. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive di gruppo e/o individuali esercitate in forma libera e/o amatoriale possono essere liberamente praticate senza disturbare il tranquillo godimento del verde e senza causare danni al patrimonio esistente; la pratica sportiva di gruppo in forma agonistica deve essere svolta negli spazi attrezzati esistenti e specificamente destinati.
- 21.2. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive che utilizzino attrezzature pubbliche possono essere oggetto di convenzione con privati cittadini, in forma associativa, mediante appositi atti stipulati con il Comune, per agevolarne la manutenzione diretta. Tali aree e attrezzature rimangono comunque liberamente fruibili dalla cittadinanza.
- 21.3. L'uso delle aree attrezzate per lo sport è consentito in orario diurno e, comunque, non oltre le ore 22 nel periodo primaverile-estivo e non oltre le ore 20 nel periodo autunno-invernale se le stesse sono collocate in prossimità di abitazioni.
- 21.4. Sono vietati: il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché l'esercizio di droni e del modellismo aereo a motore.
- 21.5. È vietata ogni attività che arrechi disturbo agli altri frequentatori o danno a piante, animali, attrezzature e strutture.
- 21.6. Al di fuori delle aree attrezzate e/o specificatamente dedicate ad attività sportive, ogni attività ludico-sportiva svolta in forma amatoriale, non agonistica, che possa coinvolgere l'uso di alberature o arredi pubblici, potrà essere consentita solo ed esclusivamente nel rispetto di prescrizioni tecniche specifiche che dovranno essere definite e rilasciate dagli uffici competenti, al fine di salvaguardare il patrimonio verde pubblico.

ARTICOLO 22 - Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi.

Nei parchi, nei giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, conformemente alle disposizioni del Regolamento locale d'Igiene, del Regolamento di Polizia Urbana e delle vigenti leggi regionali in materia di sanità, il conduttore di cani e altri animali d'affezione è tenuto:

- a. a condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali sempre con apposito guinzaglio di lunghezza come previsto dalla normativa vigente. La museruola, che dovrà essere sempre a disposizione del conduttore, va applicata nei casi previsti dalla normativa vigente, in caso di rischi per persone o altri animali, o su richiesta degli organi di vigilanza. In ogni caso è vietato condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici. Gli Agenti di Polizia Locale, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento degli animali dall'area verde;
- b. a non introdurre animali di affezione, nelle zone umide, nelle aree naturalistiche, nelle superfici coltivate e nelle aree verdi, con primaria funzione ornamentale di cui all'art. 19, nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso indicato con appositi cartelli;
- c. ad asportare sempre gli escrementi dei propri animali o degli animali affidatigli, anche all'interno delle aree verdi di cui al successivo art. 23. L'obbligo previsto in questo

comma non si applica alle persone che abbiano evidenti handicap che impediscano loro di assolvere alla prescrizione (a titolo esemplificativo persone non vedenti);

- d. a non utilizzare alcuna area verde pubblica o agricola per addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone diversamente abili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

ARTICOLO 23 - Aree per i cani.

- 23.1. Le aree verdi pubbliche destinate all'attività motoria dei cani (nel seguito 'aree per i cani') sono individuate con apposito atto e sono ben definite e identificate in loco mediante recinzioni. La realizzazione di nuove aree cani o il rifacimento di quelle già esistenti dovrà prevedere la recinzione alta almeno 180 cm o segnaletica.
- 23.2. All'interno delle aree per i cani trovano applicazione le disposizioni di cui al comma c dell'articolo precedente relative all'obbligo di raccolta delle deiezioni.
- 23.3. Onde non arrecare danno o pericolo ai frequentatori delle aree per i cani, i proprietari dei cani o coloro che li hanno in custodia devono controllare che i loro animali non scavino buche. Il conduttore è responsabile di qualsiasi danno.
- 23.4. All'interno degli spazi a loro destinati, individuati mediante appositi cartelli o delimitazioni, i cani potranno essere lasciati liberi e privi di museruola, ma dovranno essere comunque sottoposti al controllo del conduttore, che dovrà prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose. Qualora il conduttore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi dovranno allontanarsi dall'area.
- 23.5. Il cane soggetto a ordinanza da parte del Dipartimento Veterinario ATS per potenziale pericolosità, non dovrà essere lasciato libero nelle aree cani, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali.
- 23.6. La fruizione delle aree per i cani dovrà ispirarsi a principi di equa e rispettosa condivisione.

ARTICOLO 24 - Manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione.

- 24.1. Le manifestazioni sportive, gli spettacoli e, in generale, le attività di animazione che comportino l'occupazione di aree verdi pubbliche sono consentite esclusivamente all'interno degli spazi individuati e autorizzati dal Comune con specifico provvedimento.
- 24.2. Nello svolgimento di tali attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose.
- 24.3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente, e comporta altresì l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.
- 24.4. Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti rispetto alle autorizzazioni ottenute, non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive, spettacoli e, in genere, attività di animazione sul territorio comunale per almeno 24 mesi successivi all'inadempimento.
- 24.5. Rimane altresì a carico, oltre a quanto già previsto nell'Art. 25.3 e 25.4, di chi ha goduto del rilascio dell'autorizzazione di cui Art. 25.1, l'onere di ripristinare lo stato

dei luoghi qualora terzi ignoti dovessero deturpare o sporcare l'ambiente connesso e gli spazi di fruizione che i partecipanti hanno impiegato (parcheggi e strade limitrofe).

TITOLO V - TUTELA DELLE AREE VERDI E DEGLI ALBERI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 25 - Individuazione e salvaguardia delle aree.

- 25.1. Si individuano come parchi e giardini storici tutte le aree verdi assoggettate a vincolo di cui al decreto legislativo del 22.1.2004, n 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- 25.2. Inoltre, si individuano come parchi e giardini storici i parchi e i giardini annessi agli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nonché i punti panoramici tutelati ai sensi del medesimo D.Lgs. n 42/2004 – art. 136.
- 25.3. La salvaguardia dei parchi e giardini storici comporta che essi, una volta individuati, vengano catalogati dal Settore competente, come previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 26 - Criteri generali di tutela delle aree.

- 26.1. Gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge o con apposito provvedimento, sia pubblici che privati, ad esclusione degli interventi puramente manutentivi, devono essere preventivamente autorizzati dagli Enti di tutela preposti.
- 26.2. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti ed essenze erbacee deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
- 26.3. Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà privata comunque vincolate dalle normative precitate è necessaria la preventiva autorizzazione degli Uffici comunali competenti e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali della Lombardia.
- 26.4. La progettazione o la sistemazione dei giardini storici pubblici e privati dovrà essere preceduta da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di assicurare il carattere conservativo dell'intervento.
- 26.5. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con alberi e filari, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni progettuali e le misure agronomico-gestionali che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.
- 26.6. La progettazione deve essere corredata da una o più tavole del verde e da una relazione agronomica a firma di dottore agronomo o forestale iscritto all'albo professionale.
- 26.7. Tutti i progetti, se riguardano edifici e aree sottoposti al vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze.

- 26.8. Fatte salve le prescrizioni delle normative precitate e le relative competenze autorizzative ogni intervento su proprietà pubbliche non eseguito direttamente dal Comune deve essere autorizzato.

ARTICOLO 27 - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

- 27.1. Si intendono per alberi monumentali:
- gli alberi ad alto fusto, isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, ovvero gli alberi secolari, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
 - i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nel centro urbano;
 - gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, cascine, chiese e residenze storiche private.
- 27.2. Il settore tecnico del Comune redige e aggiorna l'elenco delle "Piante Monumentali", ovvero degli individui arborei presenti sul territorio comunale ritenuti di particolare pregio storico e botanico, segnalati da privati o individuati dalla stessa Amministrazione comunale oppure da altri Enti. Il Comune trasmette l'elenco degli alberi monumentali alla Regione Lombardia affinché la stessa si pronunci circa l'attribuzione del carattere di monumentalità e successivamente lo trasmetta al Corpo Forestale dello Stato per l'inserimento nell'elenco nazionale degli alberi monumentali, tenendo conto del censimento dei medesimi in base alla D.G.R. n 1044/2010, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 10/2008.
- 27.3. La definizione, la disciplina, la tutela e l'elenco degli alberi monumentali siti nel territorio di Carugo deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14.1.2013, n 10: "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", nonché sulla base di eventuali successivi criteri individuati dal Comune e dal Decreto Ministeriale 23.10.2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), della Legge Regionale n 10/2008 e del successivo D.G.R. n 1044/2010;
- 27.4. Per gli alberi monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela siti in aree pubbliche o private è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di caduta andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.
- 27.5. Qualsiasi intervento sugli alberi monumentali riveste carattere di assoluta eccezionalità ed è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza del Servizio fitosanitario regionale. Il Comune provvede a comunicare alla Regione Lombardia tutti gli atti autorizzativi riguardanti gli alberi monumentali. Gli interventi sugli alberi monumentali possono essere effettuati solo da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il diretto controllo degli uffici comunali competenti, a cui dovrà altresì essere comunicato il nominativo della ditta prima dell'inizio dei lavori.

- 27.6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, secondo le norme previste agli articoli 31, 32, 35, 36 e 38 nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.
- 27.7. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie.
- 27.8. Per gli interventi effettuati direttamente dal Comune non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai commi precedenti previo assenso dal Settore tecnico comunale competente, il quale acquisisce le opportune perizie.
- 27.9. Coloro i quali desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento possono inviare specifica richiesta scritta al Comune. Le richieste pervenute verranno valutate dall'Amministrazione stessa per l'inserimento nell'albo delle piante monumentali.
- 27.10. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene notificata dal Comune ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.
- 27.11. Il Comune ha facoltà di ingiungere, con tempi e modalità specifiche, ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio del Comune di Carugo, di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione delle stesse da eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi oltre i tempi dettati dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

ARTICOLO 28 - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi con caratteristiche di rilevanza paesaggistica, storica, culturale sul territorio comunale e alberi di pregio del Comune.

- 28.1. Si intendono per alberi ad alto fusto, isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, i filari che, pur non avendo le caratteristiche per essere iscritti nell'elenco degli Alberi Monumentali d'Italia, sono per maestosità e longevità, per età o dimensioni, di particolare rilevanza naturalistico/paesaggistica o storico/culturale legata alle tradizioni locali.
- 28.2. Coloro i quali desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento possono inviare specifica richiesta scritta al Comune. Le richieste pervenute verranno valutate dal Comune sulla base dei seguenti criteri:
- dimensione ed età dell'esemplare;
 - sviluppo complessivo dell'esemplare;
 - stato di salute della pianta;
 - particolarità del genere e della specie;
 - significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
 - ubicazione nel contesto urbano riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
 - riferimento tradizionale per la popolazione locale o significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la comunità comunale.

- 28.3. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio comunale viene notificata dal Comune ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.
- 28.4. Il Comune ha facoltà di ingiungere, con tempi e modalità specifiche, ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio del Comune, di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione delle stesse da eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi oltre i tempi dettati dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.
- 28.5. Per gli alberi monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela siti in aree pubbliche o private è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di caduta andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.

TITOLO VI - NORME DI CARATTERE GENERALE: INTERVENTI SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 29 - Salvaguardia degli alberi.

- 29.1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale, compresi gli esemplari che per età avanzata costituiscono siti di nidificazione per particolari specie di uccelli (es. picchi) o insetti.
- 29.2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati in particolare:
- a. gli alberi aventi circonferenza del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 60 cm per le specie di prima grandezza, superiore a 40 cm per le specie di seconda grandezza, superiore a 30 cm per le specie di terza e quarta grandezza (vedi tabella A dell'art. 40); gli alberi di specie di particolare pregio ornamentale e lento sviluppo (es. *Quercus robur*, *Taxus baccata*, *Quercus petraea*, *Fagus sylvatica*) quando la circonferenza del tronco misurata come sopra è maggiore di 30 cm;
 - b. gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto), se almeno uno di essi raggiunge i 30 cm di circonferenza, misurato a 130 cm di altezza da terra;
 - c. alberi posti in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate;
 - d. gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate;
 - e. i filari alberati e le siepi che si allineano lungo i tracciati stradali, lungo i bordi dei fondi e dei sentieri;
 - f. gli impianti arborei di mitigazione realizzati per disposizioni urbanistiche.

ARTICOLO 30 - Nuove piantagioni.

- 30.1. In caso di nuove piantagioni su aree pubbliche si privilegiano le specie arboree di cui all'Allegato F.

- 30.2. Nelle aree a verde pubblico e in aree private potenzialmente frequentate dai cittadini, è opportuno non impiegare specie con parti tossiche/velenose o pollini allergenici.
- 30.3. A meno di particolari circostanze, è vietato l'impiego delle specie riportate nell'Allegato D - "Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" - dalla deliberazione di Giunta Regionale n° 7736 del 24 luglio 2008, e in eventuali elenchi, definitivi o temporanei, emanati dai competenti organi quale misura di prevenzione contro parassiti o patogeni.

ARTICOLO 31 - Interventi di potatura degli alberi.

- 31.1. La potatura ordinaria delle piante arboree private e pubbliche è consentita come: rimonda dalle parti secche, contenimento in caso di interferenza con edifici, servizi, ecc., diradamento della chioma ove necessario per ridurre carichi e sollecitazioni.
- 31.2. In ogni caso è vietato distruggere, danneggiare o modificare in modo sostanziale la struttura ed il portamento naturale dell'albero senza validi e giustificati motivi tecnici espressamente autorizzati, come l'esigenza di ridurre carichi e/o sollecitazioni o per eliminare interferenze con edifici, servizi, ecc. La potatura deve rispettare, per quanto possibile, la ramificazione naturale dell'albero e la regola del ramo 'di ritorno'. I tagli dovranno essere netti e rispettare la corteccia sulla parte residua, senza lasciare monconi. Gli interventi di capitozzatura (cioè i tagli effettuati direttamente sul fusto principale dell'albero) e di potatura di branche aventi circonferenza superiore a 30 cm, o comunque non eseguiti a regola d'arte, sono vietati.
- 31.3. Le potature per tutte le specie a foglia caduca, ad eccezione di quelle appartenenti al genere *Platanus*, devono essere effettuate nel periodo compreso tra la caduta delle foglie e l'apertura delle gemme, evitando i periodi di gelata, seguendo tutte le norme agronomiche volte a tutelare la ripresa vegetativa delle piante e a causar loro il minor danno possibile. La potatura cosiddetta 'verde' (eseguita cioè durante il periodo vegetativo) può essere eseguita solo a scopo di contenuto diradamento della chioma. La potatura di piante appartenenti al genere *Platanus* potrà essere effettuata nel periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 marzo, così come stabilito dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. 22.1.2014, n 320 - modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29.2.2012: "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*". Tutti gli interventi su piante di *Platanus* sono soggetti a specifica autorizzazione da parte del Comune.
- 31.4. È vietata la potatura delle specie del genere *Betula* (betulla) e *Fraxinus* e la cimatura (taglio del ramo apicale) e spalatura (taglio dei rami bassi) di qualsiasi specie di conifera e dei generi *Alnus*, *Carpinus*, *Fagus*, *Liquidambar*, *Magnolia* (a meno che non siano stati già impostati originariamente a tronco nudo), salvo specifica autorizzazione del Comune, come di seguito indicato.
- 31.5. La potatura degli alberi sul territorio del Comune di Carugo si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.
- 31.6. In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuata la potatura di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di

piccoli mammiferi "abitati", o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

- 31.7. Per gli interventi effettuati direttamente dal Comune non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti. In ogni caso l'azione del Comune dovrà sempre caratterizzarsi con il rispetto sostanziale della tutela dell'ecosistema, sulla scorta dei principi enunciati nel presente articolo, previo assenso dell'ufficio competente se diverso dal proponente.

ARTICOLO 32 - Interventi di abbattimento di alberi.

- 32.1. Ogni intervento di abbattimento di alberi privati che rientrino nelle classi morfologiche e dimensionali elencate all'art. 29 è soggetto a specifica autorizzazione da parte del Comune. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando i seguenti documenti:

- a. relazione botanica e fitosanitaria indicante per ciascuna pianta - per cui si richiede l'autorizzazione - il nome botanico, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 130 cm dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate ad 130 cm dal suolo, qualora la pianta sia costituita da più fusti), la forma d'allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio etc.) e le condizioni fitosanitarie generali. Si dovranno altresì indicare le motivazioni per cui si ritiene opportuno procedere all'intervento di abbattimento e inoltre precisare il tipo e le caratteristiche dell'albero o degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione. La relazione deve essere redatta a firma di un professionista dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico iscritti all'albo professionale; per interventi su alberi di altezza non superiore a 12 m per piante di prima grandezza, a 8 m per piante di seconda grandezza e a 6 m per tutte le altre piante oggetto di tutela, il richiedente può concordare con l'Ufficio comunale competente una procedura semplificata che preveda che la relazione in oggetto sia a firma del solo richiedente;
- b. esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l'autorizzazione;
- c. planimetria oppure identificazione attraverso immagine di google maps oppure attraverso disegno con indicazione delle distanze dal confine e/o costruzioni esistenti per consentire la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione e degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione.

- 32.2. Entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo generale del Comune, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, viene rilasciata apposita autorizzazione con le prescrizioni necessarie. Il Comune può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e modifiche dell'intervento. In assenza di riscontro formale, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata decorso il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda e, in caso di integrazioni richieste dal Comune, dal ricevimento delle stesse. Per gli esemplari arborei inseriti negli artt. 27 e 28 e per quelli posti in aree oggetto di tutela paesaggistica, la specifica autorizzazione dell'Amministrazione è comunque necessaria. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di 2 anni a partire dalla data della notifica o del decorso del termine di silenzio assenso.

- 32.3. Alle prescrizioni eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (a titolo esemplificativo impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere) si

dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo, nella stagione agronomicamente corretta per ciascuna operazione culturale.

- 32.4. Il soggetto autorizzato all'abbattimento e/o l'Amministrazione procedente saranno tenuti, prima di procedervi, ad indicare con appositi cartelli ben visibili dalla cittadinanza, da esporsi almeno 48 ore precedenti all'abbattimento, il periodo nel quale avverrà, le motivazioni, nonché i riferimenti dell'autorizzazione o del decorso del termine di silenzio assenso.
- 32.5. Al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente e dato l'effetto positivo delle piante sulla qualità complessiva dell'aria, si applica l'art. 55 del Piano delle regole del PGT vigente.
- 32.6. L'abbattimento degli alberi sul territorio del Comune di Carugo si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.
- 32.7. In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuato l'abbattimento di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi "abitati", o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.
- 32.8. Tutti gli interventi su piante di *Platanus* sono soggetti a specifica comunicazione al Servizio Fitosanitario regionale.
- 32.9. Per gli interventi effettuati direttamente dal Comune non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti. In ogni caso l'azione del Comune dovrà sempre caratterizzarsi con il rispetto sostanziale della tutela dell'ecosistema, sulla scorta dei principi enunciati nel presente articolo, previo assenso dell'ufficio competente se diverso dal proponente.

ARTICOLO 33 - Interventi urgenti su alberi privati.

- 33.1. L'abbattimento di alberi o la potatura di rami per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose può avvenire, a seguito di eventi eccezionali, previa tempestiva e motivata comunicazione (corredata delle cause dell'emergenza e di adeguata e approfondita documentazione fotografica) via e-mail all'Ufficio comunale competente o, in alternativa, con consegna al protocollo, nelle 48 ore lavorative successive, sotto la personale responsabilità del proprietario dell'albero e salvo diversa disposizione degli uffici stessi.
- 33.2. Ad abbattimento eseguito deve essere conservata parte del tronco ammalorato per la verifica da parte degli uffici competenti e concordata la modalità di sostituzione/compensazione entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento.
- 33.3. Nel caso di aree vincolate o protette deve essere data specifica comunicazione preventiva agli uffici preposti/enti competenti (Soprintendenza, Ente parco etc.).
- 33.4. Nel caso esclusivo in cui si ravveda un pericolo imminente per cose o persone è consentito l'abbattimento in via d'urgenza senza la preventiva autorizzazione comunale di cui al precedente comma 1.
- 33.5. In questi casi, entro 3 giorni dall'avvenuto abbattimento, il proprietario o altro soggetto avente titolo legale, deve far pervenire al Comune di Carugo, tramite il protocollo con consegna a mano o attraverso trasmissione telematica all'indirizzo PEC istituzionale l'apposito modulo fac-simile scaricabile dal sito istituzionale, corredato da una Relazione tecnico agronomica firmata da tecnico abilitato comprovante l'effettiva presenza di condizioni che hanno giustificato l'intervento in

via d'urgenza. La Relazione deve essere completa di adeguata documentazione fotografica delle condizioni dell'albero prima dell'abbattimento.

- 33.6 In caso di mancata comunicazione, o in assenza delle motivazioni per l'abbattimento d'urgenza previste dal presente Regolamento, al trasgressore sarà applicata la sanzione amministrativa prevista.
- 33.7 Anche in caso di abbattimento d'urgenza, il proprietario del suolo ove era radicata l'alberatura e/o arbusto, è obbligato a procedere alla compensazione/monetizzazione della stessa secondo le modalità stabilite dal precedente articolo.

ARTICOLO 34 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive.

- 34.1. La potatura delle siepi sul territorio del Comune di Carugo si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori ed è in generale esclusa, in presenza accertata di nidi, tane o rifugi, nel periodo che va dal 1° marzo al 30 settembre salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica.
- 34.2. Per gli interventi effettuati direttamente dal Comune non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti. In ogni caso l'azione del Comune dovrà sempre caratterizzarsi con il rispetto sostanziale della tutela dell'ecosistema, sulla scorta dei principi enunciati nel presente articolo.

ARTICOLO 35 - Trapianti arborei.

- 35.1. Prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, dovranno essere ricercate tutte le possibili soluzioni alternative che, eventualmente modificando il progetto, consentano di mantenere in loco i soggetti esistenti.
- 35.2. Gli interventi, su aree sia private che pubbliche, dovranno essere sottoposti a parere preventivo e vincolante degli uffici comunali competenti, che dovranno valutare in piena autonomia la trapiantabilità degli alberi che si trovino in contrapposizione con la realizzazione di un progetto pubblico.
- 35.3. La scelta di ricorrere ai grandi trapianti non può comunque esulare dalla contestuale valutazione preventiva e indicativa di ulteriori piantagioni a compensazione ambientale dei danni dovuti al trapianto che subiranno gli esemplari interessati; ciò al fine di bilanciare la significativa riduzione dei benefici ambientali prodotti dagli alberi assoggettati a tale intervento, compensazione che dovrà nel corso degli anni tenere conto delle eventuali fallanze dei soggetti trapiantati. Tale valore di compensazione corrisponde alla differenza fra il valore ornamentale dei soggetti ubicati nel loro sito originario e quello degli stessi esemplari una volta ridotti di dimensioni e collocati nel nuovo sito di piantagione.
- 35.4. Le operazioni di trapianto di soggetti arborei devono avvenire secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica operazione e nei tempi vegetativi appropriati.
- 35.5. Nel corso delle tre stagioni vegetative successive al trapianto l'affidatario/proprietario che ha effettuato i trapianti deterrà la responsabilità manutentiva dei soggetti prevedendo tempistiche, quantità e qualità di adacquamento (interventi tempestivi qualora le condizioni climatiche eccezionalmente asciutte lo richiedano), diserbo anti-germinello del tornello, ripristino dei tornelli danneggiati, eliminazione delle eventuali malerbe e comunque ogni intervento ritenuto utile all'attecchimento definitivo dei soggetti trapiantati.

- 35.6. In caso di morte degli esemplari arborei trapiantati nei primi tre anni dalla data dell'intervento il proprietario o l'avente titolo provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestano gravi insufficienze vegetative con soggetti esemplari delle dimensioni minime che verranno indicate dal competente Settore comunale in base alle diverse classi di grandezza delle specie.

ARTICOLO 36 - Interventi sulle alberature stradali pubbliche.

- 36.1. Il mantenimento delle alberature stradali urbane comporta una serie di scelte e di azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero nel territorio comunale.
- 36.2. Gli alberi posti lungo le strade necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (fabbricati, linee elettriche e illuminazione, segnaletica stradale), nonché per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.
- 36.3. Il Comune si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberature urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare la resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.
- 36.4. Il Comune di Carugo provvede sistematicamente alla sostituzione degli esemplari morti allo scopo di reintegrare il filare; tale intervento viene ritenuto prioritario rispetto ad altri interventi di piantagione nel territorio comunale.
- 36.5. Al di là di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberatura nel suo complesso, il Comune valuta la possibilità di mantenere - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentino, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile, come memoria collettiva, testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino.
- 36.6. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberature deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si porranno a dimora, cominciando dal fattore spazio, allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie. L'eventuale progettazione, da parte di privati, di opere di urbanizzazione, deve essere corredata da una o più tavole del verde e da una relazione agronomica a firma di dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico iscritti all'albo professionale.

ARTICOLO 37 - Difesa della vegetazione ripariale.

- 37.1. L'assetto morfologico delle scarpate e delle ripe laddove esistenti e confinanti con la strada pubblica, deve essere rispettato anche dalle attività di coltivazione agraria. Nelle fasce adiacenti alle strade pubbliche o alle piste ciclabili o ai sentieri, al fine di evitare il dilavamento dello strato superficiale dei terreni e per favorire l'assorbimento in loco delle acque bianche, è fatto obbligo ai proprietari di terreni di mantenere e rafforzare le sponde e la vegetazione al fine di favorire

l'assorbimento diretto del terreno delle acque di pioggia ed impedirne il deflusso verso il sistema fognario.

- 37.2. Le arature pertanto non dovranno spingersi oltre il limite di 80 cm dal margine che dovrà essere mantenuto in buono stato a cura dello stesso proprietario.
- 37.3. La vegetazione ripariale, agricola e stradale deve essere conservata quale complemento fondamentale delle ripe, lungo i bordi dei fondi e delle strade.
- 37.4. I proprietari o i possessori dei fondi sono obbligati ad assicurare nei terreni la corretta regimazione delle acque e ad evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni.

ARTICOLO 38 - Difesa fitosanitaria.

- 38.1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo a tutti i cittadini di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle **principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente** e creare danni al verde pubblico e/o privato. In particolare, con la promulgazione del Decreto interministeriale del 22.1.2014 dovranno essere adottate le indicazioni descritte nell'Allegato allo stesso decreto punto A.5.6 dello stesso. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a ridurre al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
- 38.2. In caso di pericolo di diffusione di patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, il Comune potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, sino all'abbattimento delle piante affette da patologie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
- 38.3. Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Tali interventi si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.
- 38.4. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica o nelle coltivazioni biologiche; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci, effettuando una eventuale informazione preventiva degli abitanti della zona. Secondo quanto previsto negli specifici paragrafi del Decreto 22.1.2014, il ricorso all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi dovrà essere attuato attraverso il coinvolgimento della figura del consulente ai sensi di quanto previsto nell'allegato n°1 punto A.1.3. del Decreto stesso.
- 38.5. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità per l'uomo, la fauna e la flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei

prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento etc.). È vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano (D. Lgs. 17.3.1995, n 194). Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api stesse sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono inoltre vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafloriali o nel caso in cui sia in fioritura la vegetazione sottostante.

38.6. Per tutti gli interventi di lotta obbligatoria si farà in ogni caso riferimento alla normativa nazionale vigente.

ARTICOLO 39 - Distanze e interventi sugli alberi.

39.1. È fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o alle piste ciclabili di effettuare regolarmente i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica e della toponomastica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale o ciclabile alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli.

39.2. In caso di accertata necessità, rilevata dagli Uffici comunali competenti, può essere imposto il taglio di alberi, rami o branche pericolanti. Qualora il privato non ottemperi entro i termini prescritti, il Comune interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.

39.3. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento riguardo alle distanze di piante e dei relativi rami e branche dai confini di proprietà private, valgono le norme contenute nel Codice Civile e nel Codice della Strada.

ARTICOLO 40 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi.

Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che possono raggiungere a maturità, si dividono in classi di grandezza. Il Comune applica la seguente suddivisione in quattro classi:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
Prima	> 25 metri
Seconda	15-25 metri
Terza	8-15 metri
Quarta	< 8 metri

L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
esemplari monumentali o di pregio	proiezione a terra dell'intera chioma
prima (altezza > 25 m)	5 m
seconda (altezza 15-25 m)	4 m
terza (altezza 8-15 m)	3 m
quarta (altezza < 8 m)	2 m

ARTICOLO 41 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi.

- 41.1. Entro l'area di pertinenza degli alberi è vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità, secondo quanto evidenziato nei commi successivi.
- 41.2. Nell'area di pertinenza dell'albero sono vietati tutti gli interventi che possano causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo, quali:
 - a. lo spargimento entro l'area di pertinenza dell'albero di qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
 - b. l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito o alla sosta veicolare;
- 41.3. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previo parere acquisito dagli Uffici competenti, corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, compreso il mantenimento di un'area di terreno nudo, circostante il fusto, dell'ampiezza che verrà al momento prescritta.
- 41.4. In caso di danni causati agli alberi, si riporta a quanto previsto dall'art.15 (Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali) del presente Regolamento.

ARTICOLO 42 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi.

- 42.1. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche delle misure adottate per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.

- 42.2. I progetti presentati da privati per la manomissione e/o occupazione dell'area verde o dell'area di pertinenza dell'alberato dovranno essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo professionale (dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico) e accompagnati dai seguenti elaborati:
- a. una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno circostante;
 - b. una relazione che specifichi il genere e la specie botanica dei soggetti arborei e la circonferenza del loro tronco a 130 cm da terra;
 - c. il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
 - d. una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione e i manufatti eventualmente presenti in conformità all'articolo 43 ("Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze") del presente Regolamento;
 - e. una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento) e ad indennizzare il Comune nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
 - f. una dettagliata documentazione fotografica.
- 42.3. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà averne dato avviso scritto agli uffici comunali competenti e dovrà essere in possesso delle autorizzazioni presso gli Enti titolati alla salvaguardia architettonica, ambientale o fitosanitaria per tutti gli alberi assoggettati a vincoli di tutela paesaggistica, storica o rientranti nelle categorie sottoposte a profilassi sanitarie (es. *Platanus*).
- 42.4. In caso di danni causati agli alberi, si riporta a quanto previsto dall'art. 15 (Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali) del presente Regolamento.
- 42.5. Su aree pubbliche, qualora si renda necessario eseguire, per motivi urgenti legati alla incolumità o all'interesse pubblico e/o per mancanza accertata di soluzioni alternative, interventi manutentivi che comportino scavi nell'area d'insidenza degli alberi con significativa compromissione del loro apparato radicale, il competente Settore definirà le soluzioni tecniche da adottare sulla base delle priorità di utilità pubblica.

ARTICOLO 43 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze.

- 43.1. Nelle aree di cantiere pubbliche e private e nelle loro immediate vicinanze è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare qualsiasi danneggiamento, ovvero qualsiasi attività, che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
- 43.2. Sulle superfici sottostanti e circostanti le aree identificate come pertinenza degli alberi (meglio identificate agli artt. 40 e 41) o sulle piante stesse, è vietato:
- a. il versamento, lo spargimento o l'iniezione nel terreno di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, oli, carburanti, scarti di materiale edile, acque di lavaggio, vernici etc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
 - b. la combustione di sostanze di qualsiasi natura;

- c. i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto e il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante;
 - d. il causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - e. l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
 - f. il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
 - g. il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.
- 43.3. In caso di danni causati agli alberi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste e l'addebito del danno in base a quanto previsto all'art. 15 (Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali) del presente regolamento.

ARTICOLO 44 - Interventi nel sottosuolo in prossimità di alberi pubblici e privati.

- 44.1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:
- a. a metri 5 per gli esemplari monumentali o di pregio con circonferenza maggiore di 250 cm e per i soggetti di *Platanus* con circonferenza maggiore di 120 cm;
 - b. a metri 3 per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
 - c. a metri 1,50 per gli alberi di terza e quarta grandezza e per gli arbusti.
- 44.2. Il Comune potrà motivatamente aumentare le distanze riportate al comma precedente in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.
- 44.3. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dal Comune per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:
- a. per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi;
 - b. per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle zone di protezione degli alberi;
 - c. per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità. Le deroghe potranno essere concesse soltanto a condizione che gli scavi in prossimità degli apparati radicali vengano effettuati con mezzi o macchinari che in alcun modo possano danneggiare le essenze arboree, privilegiando lo scavo a mano e localizzando inizialmente forma e posizione dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione o aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.

- 44.4. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (a titolo esemplificativo tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature) dovranno osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali, salvi i casi in deroga di cui al precedente comma 44.3. Le radici più grosse (ossia con diametro superiore ai 10 cm) dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
- 44.5. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se si dovessero verificare interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia e in ogni caso dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano. In caso di recisione di radici con diametro superiore a 10 cm la superficie di taglio dovrà essere rivestita con apposite soluzioni disinfettanti.
- 44.6. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di utilizzo di strumenti meccanici per la semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.
- 44.7. In caso di danni causati agli alberi, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e l'addebito del danno in base a quanto previsto all'art.15 (Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali) del presente Regolamento.
- 44.8. Su aree pubbliche, qualora si renda necessario eseguire, per motivi urgenti legati alla incolumità o all'interesse pubblico e/o per mancanza accertata di soluzioni alternative, interventi manutentivi che comportino scavi nell'area di incidenza degli alberi con significativa compromissione del loro apparato radicale, sarà cura del competente ufficio (del Comune ed eventuali Società di Servizi autorizzate) a definire le soluzioni tecniche da adottare sulla base delle priorità di utilità pubblica.

ARTICOLO 45 - Protezione degli alberi pubblici e privati in presenza di cantieri.

- 45.1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con un'adeguata recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.
- 45.2. Nel caso risulti impossibile recintare interamente il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali con funzione di cuscinetto (pneumatici o altro).
- 45.3. In caso di necessità dovrà essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
- 45.4. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

ARTICOLO 46 - Deposito di materiali su aree verdi.

- 46.1. È vietato utilizzare le aree verdi pubbliche di cui all'art. 2 del presente Regolamento per deposito anche temporaneo di materiale.

- 46.2. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione di suolo pubblico agli Uffici competenti in materia, che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso, sulla base delle prescrizioni espresse dall'ufficio competente.
- 46.3. Nelle aree di pertinenza degli alberi, sia pubblici che privati, è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante.
- 46.4. È vietata l'asportazione di terriccio, così come sono vietati gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.
- 46.5. In caso di danni causati agli alberi si rimanda a quanto previsto dall'art. 15 (Danneggiamento di alberi ed essenze vegetali) del presente Regolamento.

ARTICOLO 47 - Transito di mezzi.

- 47.1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante, di norma, deve essere evitato il transito e la sosta di mezzi.
- 47.2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi.
- 47.3. In area di cantiere/intervento, qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta del Comune la superficie di terreno interessata dovrà essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.
- 47.4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.

ARTICOLO 48 - Modificazione della falda.

In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda o di pompe geotermiche, dovrà essere preventivamente valutata dal competente ufficio ogni possibile conseguenza sulle alberature e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno, anche rispetto ad eventuali prescrizioni degli Enti competenti in materia.

TITOLO VII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 49 - Attività di vigilanza.

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale.

ARTICOLO 50 - Tipologia e modalità di applicazione delle sanzioni.

- 50.1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, le sanzioni amministrative elencate nella tabella riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e, per quanto non previsto nella suddetta tabella, le disposizioni dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- 50.2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, colui che è ritenuto responsabile delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è, in ogni caso, obbligato al ripristino dello stato dei luoghi ovvero agli interventi di compensazione ambientale previsti dalle norme del presente Regolamento.
- 50.3. Le contestazioni delle violazioni rilevate potranno avvenire ad opera della Polizia Locale. Non è consentito il pagamento della sanzione nelle mani dell'accertatore.
- 50.4. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio e destinati a finanziare nuove piantumazioni, interventi di manutenzione sulle aree verdi e a sostenere le iniziative di sensibilizzazione e promozione della cultura del verde e di coinvolgimento dei cittadini nelle attività di gestione.
La Giunta Comunale è impegnata a destinare tali somme alla realizzazione di interventi di manutenzione e di incremento del verde pubblico.

ARTICOLO 51 - Norme finali.

- 51.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo.
- 51.2. Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari con esso incompatibili.
- 51.3. Sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento: i proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni, siano esse persone fisiche o giuridiche. È comunque il proprietario che, in caso di violazione, è chiamato a risponderne.

ARTICOLO 52 - Abrogazioni.

- 52.1. Il Regolamento "problematiche ecologiche ambientali" approvato con CC 23 del 16/2/01 e successive modifiche è abrogato.
- 52.2. Sono abrogati e sostituiti dalle norme del presente regolamento gli artt. 12 e 13 del Regolamento di polizia urbana vigente.
- 52.3. Il regolamento Orti Familiari approvato con delibera CC 7 del 29/1/96 è abrogato.

ALLEGATO A

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Articolo	Descrizione	Sanzione valori minimi e massimi (Euro)
10	Accedere a parchi e giardini recintati fuori dagli orari esposti nelle tabelle agli ingressi	da 40 a 240
11	Accedere, circolare e sostare in aree verdi con veicoli a motore e, se autorizzati, fuori da viali e strade in terra battuta, ovvero non osservando le limitazioni previste	da 40 a 240
12.1	Circolare con biciclette, monopattini e mezzi non motorizzati a velocità tale da procurare pericolo, ovvero fuori da viali e strade in terra battuta	da 25 a 150
12.2 12.3	Circolare con cavalli condotti da cavaliere non al passo, ovvero fuori da viali e strade in terra battuta e senza autorizzazioni durante gli eventi e manifestazioni	da 40 a 240
13	Effettuare interventi colturali (es. piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) sul verde pubblico senza la preventiva autorizzazione del Comune	da 25 a 150
13	Effettuare qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di qualsiasi genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio arboreo cittadino	da 40 a 240
14.a 14.d	Causare danni al patrimonio verde e alle strutture accessorie. Scavare nel terreno e asportare la terra	da 25 a 150
14.b	Arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei	da 75 a 450
14.c	Estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive	da 40 a 240
14.e	Lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori	da 60 a 360
14.f 14.g 14.h	Catturare o molestare gli animali selvatici, inclusa la fauna minore. Rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o altri manufatti collocati a protezione della fauna o esercitare qualsiasi forma di attività venatoria o propedeutica alla caccia, fatto salvo quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio di riferimento	da 75 a 450

14.i	Appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde, oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, in mancanza di specifiche autorizzazioni	da 40 a 240
14.j	Versare sul suolo, sulla vegetazione o negli specchi d'acqua sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo	da 75 a 450
14.k	Accedere in area verde qualora vi sia divieto segnalato in loco o se la destinazione d'uso dell'area stessa non sia compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone	da 25 a 150
14.l	Introdurre o abbandonare animali, nonché svolgere qualsiasi attività che possa nuocere alla salute degli animali presenti ed agli equilibri ecologici esistenti, senza autorizzazione	da 40 a 240
14.m	Distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici, salvo specifica autorizzazione	da 25 a 150
14.n	Introdurre materiale vegetale quali semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree, senza autorizzazione	da 25 a 150
14.o	Arrecare disturbo agli altri frequentatori dell'area verde, o provocare danni a persone, animali, piante e cose, in particolar modo come conseguenza dell'abuso, sia individuale sia collettivo, di ogni genere di sostanza o di bevanda alcolica	da 40 a 240
14.p	Imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione	da 60 a 360
14.q	Effettuare, al di fuori delle aree attrezzate, forme di ristorazione, di preparazione e di consumo di cibi che comportino l'accensione di fuochi e di <i>barbecue</i> , l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas, l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree	da 40 a 240
14.r	Campeggiare, pernottare ed accendere fuochi; lanciare o depositare corpi esplodenti o simili	da 40 a 240
14.s	Soddisfare le necessità corporali al di fuori dei servizi igienici	da 40 a 240
14.t	Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere	da 40 a 240
14.u	Posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni	da 40 a 240
17	Utilizzo di apparecchi di diffusione sonora ad alto volume non preventivamente autorizzato	da 40 a 240

19	Accedere a spazi destinati a fioriture o verde ornamentale quali aiuole, rotatorie, spartitraffico, fatte salve le attività di sistemazione e manutenzione	da 40 a 240
20.4	Usare in modo inappropriato le attrezzature ludiche	da 75 a 450
20.6	Utilizzare le attrezzature per il gioco da parte di bambini di età superiore a 12 anni o a quella indicata sulle attrezzature stesse	da 25 a 150
20.7	Fumare, consumare alcolici e sostanze che alterino lo stato psicofisico della persona, nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini	da 40 a 240
21.1	Esercitare attività sportive di gruppo e/o individuali in forma libera e/o amatoriale causando danni al patrimonio esistente; praticare attività sportiva di gruppo in forma agonistica al di fuori degli spazi attrezzati esistenti e specificamente destinati	da 25 a 150
21.3	Usare aree attrezzate per lo sport in prossimità di abitazioni in orario non diurno e comunque oltre le ore 22 nel periodo primaverile-estivo e oltre le ore 20 nel periodo autunno-invernale se le stesse sono collocate in prossimità di abitazioni	da 25 a 150
21.4	Praticare attività con ogni mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché l'esercizio del modellismo aereo a motore	da 60 a 360
21.5	Svolgere attività che arrechi disturbo agli altri frequentatori o danno a piante, animali, attrezzature e strutture	da 60 a 360
22.a	Condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali senza apposito guinzaglio di lunghezza come prevista dalla normativa vigente; conduzione di cani da persone non in grado di gestirli; non disporre della museruola; condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici	da 60 a 360
22.b	Introdurre animali di affezione nei corsi d'acqua, nelle zone umide, nelle aree naturalistiche, nelle aree coltivate, e nelle aree verdi nelle quali è segnalato il divieto di accesso	da 40 a 240
22.c	Non asportare gli escrementi dei propri animali o degli animali affidati, anche all'interno delle aree cani, salve le eccezioni definite	da 40 a 240
22.d	Addestrare cani da caccia, difesa o guardia in area verde pubblica o agricola	da 60 a 360
23.3	Mancare nel controllo, da parte dei conduttori, affinché i loro animali non scavino buche nelle aree cani	da 25 a 150

23.5	Lasciare libero un cane potenzialmente pericoloso nelle aree cani, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali	da 60 a 360
24.2	Usare apparecchiature rumorose, salvo eventuali autorizzazioni in deroga, nello svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli e, in generale, attività di animazione	da 60 a 360
24.3	Non ottemperare all'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato nello svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli e, in generale, attività di animazione	da 60 a 360
31.2	Distruggere, danneggiare, modificare in modo sostanziale la struttura della chioma di alberi pubblici e privati senza validi e giustificati motivi tecnici espressamente autorizzati	da 75 a 450
31.4	Potare alberi pubblici e privati della specie <i>Betula pendula</i> (betulla) e la cimatura (taglio del ramo apicale) di qualsiasi specie di conifera e del genere <i>Taxus</i> (tasso), salvo specifica autorizzazione del Comune	da 75 a 450
31.5	Effettuare senza autorizzazione su alberi pubblici e privati interventi che alterino in modo sostanziale la naturale forma della chioma e la struttura degli individui arborei	da 75 a 450
31.7	Effettuare la potatura degli alberi nel periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e comunque nel periodo che va dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica	da 75 a 450
31.8	Potare alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi, o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio, eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante	da 75 a 450
32	Abbattere alberi privati o pubblici di cui agli artt. 29 e 30 in mancanza di specifica autorizzazione	da 75 a 450
33.1	Abbattere alberi o potare rami per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose, a seguito di eventi eccezionali, in mancanza di previa tempestiva e motivata comunicazione	da 75 a 450
33.2	Mancare di conservare parte del tronco ammalorato dopo l'abbattimento o mancato accordo con il Comune nei 30 giorni successivi per la sostituzione/compensazione entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento degli alberi abbattuti/ammalorati	da 60 a 360
35	Trapiantare alberi, ad eccezione di piante provenienti da vivaio e allevate a tale scopo ad esclusione dei casi previsti dal regolamento	da 75 a 450

37.2	Non rispettare il limite di aratura	da 60 a 360
37.4	Regimentazione non corretta delle acque dei terreni	da 60 a 360
41.2.a	Spargere, entro la zona di pertinenza dell'albero, qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi	da 75 a 450
41.2.b	Usare impropriamente prodotti diserbanti e spargere sale su superfici ghiacciate, escluse quelle destinate al pubblico transito e alla sosta veicolare, nell'area di pertinenza dell'albero	da 75 a 450
43.2.a 43.2.b	Nelle aree di cantiere, nelle aree sottostanti e circostanti di pertinenza degli alberi, versare, spargere o iniettare nel terreno qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, produrre la combustione di sostanze di qualsiasi natura.	da 75 a 450
43.2.c 43.2.f 43.2.g	Nelle aree di cantiere, nelle aree sottostanti e circostanti di pertinenza degli alberi, effettuare lavori di scavo con mezzi meccanici, effettuare riporto o asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali ovvero interrare inerti o materiali di altra natura o produrre qualsiasi variazione del piano di campagna originario, depositare materiale da costruzione ed effettuare lavorazioni di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali	da 60 a 360
43.2.d 43.2.e	Nelle aree di cantiere, causare alle piante ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta, affiggere sulle piante direttamente con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile, cartelli, manifesti e simili	da 60 a 360
46.1	Utilizzare aree verdi per depositi anche temporanei di materiale	da 60 a 360
46.3	Nelle aree di pertinenza degli alberi, effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante	da 60 a 360
46.4	Asportare terriccio ovvero spargere acque di lavaggio di betoniere	da 75 a 450
47.2	Effettuare costipamento e vibratura nelle aree di pertinenza degli alberi	da 60 a 360

ALLEGATO B

PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Si elencano di seguito con valore non esaustivo, ma meramente esemplificativo le principali fonti documentali e riferimenti normativi, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Normativa nazionale.

- Legge n. 10 del 14/1/2013: "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".
- Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).
- Decreto interministeriale di "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" del 22/1/2014.
- D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 e s.m.i.: "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- D.P.R. n. 59 del 2/4/2009: "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n° 192 del 19 agosto 2005 concernente attuazione della direttiva CE sul rendimento energetico in edilizia".
- D.Lgs. N° 194 del 17.03.1995 Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale".
- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Normativa regionale

- Legge Regionale Lombardia n. 31 del 5/12/2008: "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
- Regolamento Regionale Lombardia n. 5/2007 e s.m.i.: "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale n. 31 del 5/12/2008: "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
- Legge Regionale Lombardia n. 10/2008 "Disposizioni per la conservazione della piccola fauna e della flora spontanea" - Allegato "E" - "Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" approvato con deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n° VIII/7736 del 24 luglio 2008.

Normativa comunale e fonti documentali

- Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 15/03/2008
- Regolamento di Polizia Locale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 22/04/2009 e s.m.i.
- Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con delibera del Consiglio comunale. n. 5 del 29/01/2010
- Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 21/12/2016
- Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e pr il rilascio delle concessioni e autorizzazioni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 30/11/2017.

ALLEGATO C

METODO SVIZZERO

Il metodo svizzero deve essere utilizzato per determinare la corretta compensazione in caso di abbattimento di alberi; di seguito si espone il metodo di calcolo:

TABELLA VALUTAZIONE PIANTE ORNAMENTALI METODO DI CALCOLO

Il valore dell'albero è ottenuto moltiplicando tra loro i quattro seguenti indici:

a) INDICE SECONDO LE SPECIE E VARIETA'

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio degli alberi desunti dall'elenco prezzi di ASSOVERDE in vigore al momento del danno.

Il valore da prendere in considerazione è 1/10 del prezzo di vendita di un albero avente circonferenza del tronco a 1 mt. da terra di cm. 10-12 (per le latifoglie) e altezza di 150-175 (per le conifere).

b) INDICE SECONDO IL VALORE ESTETICO E LE CONDIZIONI SANITARIE

Il valore è condizionato da un coefficiente variabile da 0,2 a 10 in funzione della bellezza, della posizione ambientale (pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria, ecc.

10 – pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare;

9 – " " " in gruppi da 3 a 5 esemplari;

8 – " " " in gruppo superiore a 5 o in filare;

7 – " " media vigoria, solitaria;

6 – " " " " in gruppo da 3 a 5;

5 – " " " " in gruppo superiore a 5 o in filare;

3 – " poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria;

2 – " " " a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o filare;

0,5 – " senza vigore, ammalata;

0,2 – " senza valore.

c) INDICE SECONDO LA DISLOCAZIONE DELLA PIANTA

Il valore della pianta è in funzione anche della dislocazione della stessa rispetto al territorio urbano. In ambito urbano l'albero ha un valore maggiore che in periferia, il costo di impianto e le successive cure manutentive sono maggiori che per zone esterne:

8 – all'interno del tessuto urbano consolidato

4 – zone rurali

d) DIMENSIONI

La dimensione dell'albero è data dalla circonferenza del tronco ad 1 mt. dal suolo. L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero.

Valore pianta = a x b x c x d

ALLEGATO D

ELENCO SPECIE ALLOCTONE (FONTE: REGIONE LOMBARDIA)

Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione

1) Le specie vegetali alloctone, oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione, sono piante invasive, che producono spesso un elevato numero di propaguli, favorendo, in termini reali o potenziali, la loro espansione su vaste aree. L'invasività di una specie alloctona determina danni sia di tipo ambientale (competizione con specie autoctone, degradazione delle comunità vegetali e del paesaggio) sia di tipo socio-economico (danni alle coltivazioni) e sanitario (piante allergogene o irritanti). La selezione delle specie della lista nera ha contemplato tali impatti, dando priorità alle specie che rappresentano un elevato rischio per la salute umana e costituiscono una diretta minaccia per la conservazione di specie o habitat inclusi in elenchi di protezione o di particolare interesse naturalistico-scientifico. Nella lista nera sono quindi comprese soltanto le specie vegetali alloctone a medio-elevata capacità invasiva e ad elevato impatto ambientale attualmente presenti sul territorio regionale.

A tal riguardo, si fa notare che *Ludwigia grandiflora*, riportata in elenco, non è presente sul territorio regionale, poiché il miglioramento delle conoscenze floristiche ha dimostrato che in Lombardia la vera identità di questa specie è *L. peploides* (Kunth) P.H. Raven *subsp. montevidensis* (Spreng.) P.H. Raven.

Nome da Conti et al., 2005

Acer negundo L.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Ambrosia artemisiifolia L.
Amorpha fruticosa L.
Artemisia verlotiorum Lamotte
Bidens frondosa L.
Buddleja davidii Franch.
Elodea Michx., tutte le specie
Helianthus tuberosus L.
Humulus japonicus Siebold & Zucc.
Lonicera japonica Thunb.
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet s.l.
Nelumbo nucifera Gaertn.
Pinus nigra J. F. Arnold
Prunus serotina Ehrh.
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi
Quercus rubra L.
Houtt. tutte le specie
Robinia pseudoacacia L.
Sicyos angulatus L.
Solidago canadensis L.
Solidago gigantea Aiton

Nome italiano

Acero americano o Negundo
Ailanto o Albero del paradiso
Ambrosia con foglie di artemisia
Amorfa cespugliosa o Indaco bastardo
Artemisia dei fratelli Verlot
Bidente foglioso
Buddleja di David
Peste d'acqua
Girasole del Canada o Topinambur
Luppolo giapponese
Caprifoglio giapponese
Ludwigia a grandi fiori
Fior di loto
Pino nero
Ciliegio tardivo o Ciliegio americano
Pueraria irsuta
Quercia rossa
Poligono giapponese
Robinia o Gaggia
Sicios angoloso
Verga d'oro del Canada
Verga d'oro maggiore

ALLEGATO E

FACSIMILE MODULISTICA (in carta libera)

Autorizzazione all'abbattimento/potatura drastica di albero in ambito privato

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Comune di Carugo

Carugo lì.....

OGGETTO: Richiesta di abbattimento/potatura drastica di albero. Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato – Artt. 32, 33

Il sottoscritto
Residente in
Via n. tel.
in qualità di

CHIEDE

di essere autorizzato ☐ all'abbattimento ☐ alla potatura drastica

N°..... alberi di specie
Aventi altezza di mt
e circonferenza (misurata a 130 cm da terra) di cm

Ubicati in:

Dati catastali: foglio Mapp.

Per ragioni di:
.....
.....
.....

Tale intervento verrà effettuato in data

dalla ditta:

DICHIARA

che le operazioni verranno svolte nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Comunale.

In sostituzione/compensazione verranno messe a dimora:

.....

(descrivere la specie, le caratteristiche, quantità)

.....

.....

e allocata/e

☐ in loco ☐ oppure in luogo da concordare con il Comune

Resta in attesa dell'autorizzazione comunale per iniziare i lavori.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IN FEDE

.....

In allegato trasmette:

- 1. indicazione cartografica dell'ubicazione dei soggetti arborei;*
- 2. documentazione fotografica;*
- 3. relazione di un professionista abilitato*

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Comune di Carugo

Carugo lì.....

**OGGETTO: Richiesta di abbattimento/potatura drastica di albero di pregio.
Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato – Artt. 32,
33**

Il sottoscritto
Residente in
Via n. tel.
in qualità di

CHIEDE

di essere autorizzato ☐ all'abbattimento ☐ alla potatura drastica

dell'albero dichiarato di pregio con atto dell'Amministrazione comunale n.
del

Ubicati in:

Dati catastali: foglio Mapp.

Per ragioni di:
.....
.....
.....

Tale intervento verrà effettuato in data
dalla ditta:

DICHIARA

che le operazioni verranno svolte nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Comunale.

In sostituzione/compensazione verranno messe a dimora:

.....

(descrivere la specie, le caratteristiche, quantità)

.....

.....

e allocata/e

☐ in loco ☐ in luogo da concordare con il Comune

Resta in attesa dell'autorizzazione comunale per iniziare i lavori.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IN FEDE

.....

In allegato trasmette:

- 1 indicazione cartografica dell'ubicazione dei soggetti arborei;*
- 2 documentazione fotografica;*
- 3 relazione specialistica sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità di un tecnico abilitato (obbligatoria)*

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Comune di Carugo

Carugo lì.....

OGGETTO: Richiesta abbattimento/potatura drastica di filari/estirpazione di siepi/macchie arbustive. Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato – Artt. 32 e 34.

Il sottoscritto
Residente in
Via n. tel.
in qualità di

CHIEDE

di essere autorizzato ☐ all'abbattimento ☐ alla potatura drastica
di ☐ FILARI ☐ estirpazione di SIEPI/MACCHIE ARBUSTIVE

Ubicato in:

Dati catastali: foglio Mapp.

Per ragioni di:
.....
.....
.....

Tale intervento verrà effettuato in data

dalla ditta:

DICHIARA

che le operazioni in oggetto verranno svolte nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Comunale.

In sostituzione verranno messe a dimora:

.....

(descrivere la specie, le caratteristiche, quantità)

.....

.....

e allocata/e

☐ in loco ☐ in luogo da concordare con il Comune

Resta in attesa dell'autorizzazione comunale per iniziare i lavori.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IN FEDE

.....

In allegato trasmette:

- 1. indicazione cartografica dell'ubicazione dei soggetti arborei;*
- 2. documentazione fotografica;*
- 3. relazione di un professionista abilitato*

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Comune di Carugo

Carugo lì.....

**OGGETTO: Comunicazione intervento d'urgenza potatura straordinaria o
abbattimento alberature non connesse ad opere edilizie e richiesta
autorizzazione in sanatoria. Regolamento d'uso e tutela del verde
pubblico e privato – Artt. 32, 33, 34.**

Il sottoscritto
Residente in
Via n. tel.
in qualità di

DICHIARA

di aver proceduto ☐ all'abbattimento ☐ alla potatura drastica

N°..... alberi di specie
Aventi altezza di mt
e circonferenza (misurata a 130 cm da terra) di cm

Ubicati in:

Dati catastali: foglio Mapp.

Per ragioni di:
.....
.....
.....

Tale intervento verrà effettuato in data

dalla ditta:

Il sottoscritto, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

che le operazioni in oggetto sono state svolte nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Comunale. Ai sensi dell'art. 34.1 si impegna a presentare entro 30 gg. dall'inizio dell'intervento la relazione botanica fitosanitaria per il completamento della richiesta di autorizzazione in sanatoria, indicante modalità e luogo ove sarà effettuata la compensazione

Ai sensi dell'art. 34.2 si impegna a conservare parte del tronco ammalorato per la verifica da parte degli uffici.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IN FEDE

.....

In allegato trasmette:

- 1 indicazione cartografica dell'ubicazione dei soggetti arborei;*
- 2 documentazione fotografica;*
- 3 relazione specialistica sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità di un tecnico abilitato (obbligatoria)*

Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Comune di Carugo

Carugo lì.....

OGGETTO: Richiesta di abbattimento/potatura drastica di albero. Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato – Artt. 32, 33

Il sottoscritto

Residente in

Via n. tel.

in qualità di

(specificare se privato cittadino, proprietario dell'albero segnalato, rappresentante Legale di Associazione)

Preso atto di quanto indicato dal Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato adottato dal Comune di Carugo e, più specificatamente, di quanto previsto dall'Articolo 29 dello stesso, che invita i cittadini ad apportare il proprio contributo alla tutela del patrimonio arboreo con la segnalazione di esemplari arborei di particolare rilevanza naturalistico/paesaggistica o storico/culturale legata alle tradizioni locali da valutare per l'inserimento nell'Elenco degli alberi di Pregio del Comune;

Considerato altresì che l'esemplare oggetto della presente segnalazione, situato in

.....
apparirebbe a giudizio dello scrivente possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento per la definizione di albero di pregio,

segnala e sottopone all'esame del Comune la documentazione allegata costituita da:

1. Scheda informativa - (Fac simile di scheda per la segnalazione degli alberi di pregio)
2. Planimetria
3. documentazione fotografica (n. foto:)
4. eventuale altra documentazione a supporto:

Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio arboreo del Comune si resta a disposizione per ogni altra necessità e si porgono distinti saluti.

Data:

Firma:

FAC SIMILE DI SCHEDA PER LA SEGNALEZIONE DEGLI **ALBERI DI PREGIO**

LOCALIZZAZIONE					
Via:				No. civico:	
Riferimenti utili per la localizzazione:					
Su area pubblica	SI ☐ NO ☐	Parco o area verde		SI ☐ NO ☐	
		Banchina stradale, spartitraffico		SI ☐ NO ☐	
		Alberata		SI ☐ NO ☐	
		Parcheggio alberato		SI ☐ NO ☐	
Proprietà privata	Proprietari:				SI ☐ NO ☐
	I proprietari sono a conoscenza dell'ipotesi di segnalazione dell'albero al Comune?				SI ☐ NO ☐
I proprietari sono d'accordo e sottoscrivono la segnalazione dell'albero al Comune?				SI ☐ NO ☐	
Visitabilità:		pubblica ☐ privata ☐		Visibilità:	
				esterna ☐ interna ☐	
CARATTERISTICHE TECNICHE					
Specie:		Altezza:		Età presunta:	
		mt.			
Circonferenza tronco a 1,30 mt da terra		mt.		Diametro proiezione chioma a terra:	
Pianta isolata		SI ☐ NO ☐		Gruppo di piante	
				SI ☐ NO ☐	
Pianta in filare		SI ☐ NO ☐		Boschetto di piante	
				SI ☐ NO ☐	
Vicina a filare		SI ☐ NO ☐		Pianta a ceppaia (con più tronchi)	
				SI ☐ NO ☐	

ALLEGATO F

TIPO DI PIANTE E CLASSI DI ALTEZZA DEGLI ALBERI

L'altezza della classe di appartenenza delle singole specie e' quella dell'albero " normale a maturità", ovvero l'altezza massima che la specie può raggiungere nel Comasco in condizioni ambientali adatte.

Alberi di prima grandezza			
Alberi che a maturità di norma superano i 25 m di altezza			
Angiosperme			
Acero di monte	Acer pseudoplatanus	Pioppo bianco	Populus alba
Acero riccio	Acer platanoides	Pioppo euroamericano	Populus x canadensis
Acero da zucchero	Acer saccharum	Pioppo americano	Populus deltoides
Ailanto	Ailanthus altissima	Pioppo nero	Populus nigra
Ontano nero	Alnus glutinosa	Pioppo tremolo	Populus tremula
Betulla	Betula pendula	Cerro	Quercus cerris
Castagno	Castanea sativa	Fra inetto	Quercus frainetto
Eucalipto comune	Eucalyptus globulus	Quercia palustre	Quercus palustris
Eucalipto	Eucalyptus parviflora	Rovere	Quercus petraea
Faggio	Fagus sylvatica	Farnia	Quercus robur
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior	Quercia rossa	Quercus rubra
Frassino americano	Fraxinus pennsylvanica	Tiglio argentato	Tilia argentea
Noce americano	Juglans nigra	Tiglio selvatico	Tilia cordata
Albero dei tulipani	Liriodendron tulipifera	Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos
Platano ibrido	Platanus x hybrida	Tiglio ibrido	Tilia x europea
Platano americano	Platanus occidentalis	Olmo ciliato	Ulmus laevis
Platano europeo	Platanus orientalis	Olmo campestre	Ulmus minor
Gimnosperme			
Abete bianco	Abies alba	Peccio di Serbia	Picea omerica
Abete greco	Abies cephalonica	Peccio del Caucaso	Picea orientalis
Abete del Colorado	Abies con color	Peccio del Colorado	Picea pungens
Abete gigante	Abies grandis	Peccio di Sitka	Picea sitkaensis
Abete del Caucaso	Abies nordmanniana	Pino di Monterey	Pinus insignis
Abete di Spagna	Abies pinsapo	Pino laricio	Pinus nigra laricio
Pino del Cile	Araucaria araucana	Pino austriaco	Pinus nigra austriaca
Libocedro	Calocedrus decurrens	Pino marittimo	Pinus pinaster
Cedro del Marocco	Cedrus atlantica	Pino strombo	Pinus strobus
Cedro dell'Himalaia	Cedrus deodora	Pino silvestre	Pinus sylvestris
Cedro del Libano	Cedrus libani	Pino dell'Himalaia	Pinus wallichiana
Cipresso di Lawson	Chamaecyparis di law.	Douglasia verde	Pseudotsuga douglasii
Cipresso Giapponese	Chamaecyparis pisifera	Douglasia glauca	Pseudotsuga glauca
Cedro rosso	Cryptomeria japonica	" Pino " a ombrello	Sciadopitys verticillata
Cipresso del Tibet	Cupressus cashmeriana	Sequoia verde	Sequoia sempervirens
Ginkgo	Ginkgo biloba	Sequoia gigante	Sequoiadendron giganteum
Larice europeo	Larix decidua	Cipresso di palude	Taxodium distichum
Larice giapponese	Larix leptolepis	Tuia gigante	Thuja placata
Metasequoia	Metasequoia	Tusga del Canada	Tsuga canadensis
Abete rosso, peccio	Picea excelsa	Tsuga americana	Tsuga heterophylla
Peccio azzurro	Picea glauca		

Alberi di seconda grandezza			
Alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra i 15 e 25 m			
Angiosperme			
Acero bianco	Acer negando	Noce comune	Juglans regia
Acero fico	Acer opalus	Storace	Liquidambar styraciflua
Acero rosso	Acer rubrum	Magnolia sempreverde	Magnolia grandiflora
Acero argentato	Acer saccharum	Carpino nero	Ostrya carpinifolia
Ippocastano	Aesculus hippocastanus	Ciliegio selvatico	Prunus avium
Ippocastano ibrido	Aesculus x carnea	Ciligio tardivo	Prunus serotina
Ontano napoletano	Alnus cordata	Noce del Caucaso	Pterocarya fraxinifolia
Ontano bianco	Alnus incana	Leccio	Quercus ilex
Betulla nera	Betula nigra	Roverella	Quercus pubescens
Betulla americana	Betula papyrifera	Sughera	Quercus suber
Betulla di palude	Betula pubescens	Robinia	Robinia pseudoacacia
Betulla utile	Betula utilis	Salice bianco	Salix alba
Falso noce	Carya ovata	Salice fragile	Salix fragilis
Carpino bianco	Carpinus betulus	Sofora	Sophora japonica
Catalpa	Catalpa bignonioides	Sorbo montano	Sorbus aria
Bagolaro	Celtis australis	Ciavardello	Sorbus torminalis
Nocciolo di bisanzio	Corylus col urna	Tiglio americano	Tilia americana
Eucalipto grigio	Eucalyptus cinerea	Tiglio della Crimea	Tilia euchlora
Frassino meridionale	Fraxinus angustifolia	Olmo montano	Ulmus glabra
Spino di Giuda	Gleditsia triacanthos	Olmo siberiano	Ulmus pupila
Gimnosperme			
Cupressiciparo	X cupressocyparis leylandii	Pino cembro	Pinus cembra
Cipresso dell'Arizona	Cupressus arizonica	Pino domestico	Pinus pinea
Cipresso levigato	Cupressus glabra	Tasso	Taxus baccata
Cipresso della California	Cupressus macrocarpa	Tuia occidentale	Thuja occidentalis
Cipresso	Cupressus sempervirens		

Alberi di Terza grandezza			
Alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra i 8 e 15 m			
Angiosperme			
Acero campestre	Acer campestre	Alloro	Laurus nobilis
Acero pelle di serpente	Acer capillipes	Magnolia spogliante	Magnolia liliflora
Acero a squame	Acer griseum	Melo da fiore	Malus fluribunda
Acero a strisce	Acer rufinerve	Melo selvatico	Malus sylvestris
Ippocastano americano	Aesculus pavia	Gelso bianco	Morus alba
Acacia Costantinopoli	Albizia julibrissim	Gelso nero	Morus nigra
Gelso da carta	Brussometia papyrifera	Faggio sudamericano	Nothofagus antartica
Carpinella	Carpinus orientalis	Paulonia	Paulonia tomentosa
Nespolo del Giappone	Eriobotrya japonica	Ciliegio a grappoli	Prunus padus
Ornello	Fraxinus ornus	Salice piangente	Salix babilonia
Olivello spinoso	Hippophae rhamnoides	Salice tortuoso	Salix matsudana
Agrifoglio	Ilex aquifolium	Sorbo degli uccelli	Sorbus aucuparia
Kelreuteria	Koelreuteria panicolata	Sorbo domestico	Sorbus domestica
Gimnosperme			
Abete di Corea	Abies coreana	Ginepro	Juniperus communis
Tuia orientale	Biota orientalis	Ginepro della Virginia	Juniperus virginiana
Cipresso di Hinoki	Chamaecyparis obtusa	Falsa tuja	Thujopsis dolorata

Alberi di quarta grandezza			
Alberi che a maturità di norma raggiungono un'altezza compresa tra i 2,5 e 8 m			
Angiosperme			
Acacia	Acacia dealbata	Frangola	Frangula alnus
Acero giapponese	Acer japonicum	Maggiociondolo alpino	Laburnum alpinum
Acero palmato	Acer palmatum	Maggiociondolo di colle	Laburnum anagyroides
Corbezzolo	Arbutus unedo	Maggiociondolo ibrido	Laburnum x waterei
Bosso	Buxus sempervirens	Lagerstremia	Lagerstroemia indica
Camelia primaverile	Camellia japonica	Ligustro	Ligustrum lucidum
Camelia invernale	Camellia sasanqua	Magnolia obovata	Magnolia obovata
Catalpa nana	Catalpa bungei	Magnolia stellata	Magnolia stellata
Albero di Giuda	Cercis siliquastrum	Maoinia giapponese	Mahonia japonica
Palma	Chamaerops excelsa	Nespolo	Nespilus germanica
Clerodendro	Clerodendron trichotonum	Olivo	Olea europea
Corniolo ad ombrella	Corpus controversa	Parrozia	Parrotia persica
Corniolo da fiore	Corpus florida	Mirabolano	Prunus cerasifera
Corniolo	Corpus mas	Prugnolo	Prunus serrulata
Nocciolo	Corylus avellana	Pero della Cina	Pyrus calleryana
Azzaruolo	Crataegus azarolus	Spin cervino	Rhamnus catharticus
Biancospino nostrano	Crataegus monogyna	Scotano d'America	Rhus tiphina
Biancospino	Crataegus oxyachantha	Salicone	Salix caprea
Biancospino ibrido	Crataegus x lavalleyi	Sambuco nero	Sambucus nigra
Eleagno	Eleagnus angustifolia	Giuggiolo	Ziziphus jujuba
Gimnosperme			
Cefalotasso	Cephalotaxus fortunei	Ginepro sabino	Juniperus sabina
Ginepro della Cina	Juniperus chinensis	Ginepro della Virginia	Juniperus virginiana

ALLEGATO SUB A

REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI

Approvato con D.C.C. n. 19 del 29.05.2025

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione e l'uso degli orti urbani del Comune di Carugo.
2. Per "orto urbano" si intende un appezzamento di terreno di proprietà o disponibilità comunale suddiviso in particelle concesse in uso temporaneo per la coltivazione di ortaggi, fiori e frutta per il perseguimento delle finalità e nel rispetto delle norme di seguito dettagliate.
3. Nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di esigenze sociali, ambientali e culturali della comunità, gli orti urbani sono concessi a soggetti rientranti nelle categorie di seguito definite e a ciascuna delle quali sono riservate delle quote minime.
4. Il Comune di Carugo, attraverso l'iniziativa degli orti urbani, intende promuovere all'interno di politiche tese a migliorare la qualità della vita:
 - la realizzazione di iniziative diffuse di agricoltura sociale, tutela ambientale e del paesaggio urbano, favorendo la partecipazione dei cittadini nella valorizzazione di spazi verdi nella consapevolezza ambientale e l'attenzione verso i prodotti agroalimentari;
 - la socializzazione ed i rapporti interpersonali, nonché la valorizzazione delle potenzialità di iniziativa e di auto organizzazione, capaci di soddisfare le esigenze sociali, ambientali e culturali della Comunità;
 - il benessere cognitivo e psicologico dei cittadini;
 - un'opportunità di sostegno all'economia dei nuclei familiari attraverso l'autoproduzione di ortaggi che rappresenti una voce di risparmio sulla spesa alimentare delle famiglie coinvolte;
5. Il Comune di Carugo intende inoltre disporre di regole certe in ordine alle modalità di affidamento, alla durata dell'assegnazione e alla definizione di norme comportamentali per la corretta gestione delle aree comunali adibite ad orti.

Art. 2 - Individuazione degli orti urbani

1. Alla data d'approvazione del presente Regolamento gli orti urbani nel territorio comunale sono costituiti da dodici appezzamenti ubicati in Via Grandi, in prossimità della Cascina Incasate;
2. Ciascun appezzamento è costituito da particelle d'uso esclusivo e parti e strutture comuni.

3. Lo *standard* di superficie per la particella d'uso esclusivo è di circa 100 mq.
4. Le particelle sono concedibili a soggetti rientranti nelle categorie definite all'art.4 al netto delle porzioni di superficie destinate a progetti speciali ai sensi dell'art.8.

Art. 3 - Modalità di concessione

1. La concessione avviene in base a graduatorie formate a conclusione della procedura prevista da apposito bando pubblicato per almeno 30 giorni all'Albo Pretorio, sul sito *internet* del Comune e tramite manifesti murali.
2. L'attribuzione della particella è a discrezione del Comune, possibilmente soddisfacendo l'eventuale preferenza espressa dal richiedente o privilegiando la vicinanza alla residenza.
3. In caso di non accettazione dell'assegnazione il richiedente, al secondo rifiuto, viene escluso dalla relativa graduatoria.
4. La validità delle graduatorie è di cinque anni; alla loro scadenza o in caso di esaurimento anticipato si procede con un nuovo bando.

Art. 4 - Requisiti richiesti

1. Per poter presentare domanda di concessione di un orto urbano il richiedente, alla data di pubblicazione del bando, deve rientrare in una delle seguenti categorie ed essere in possesso dei requisiti specificati.
2. Requisiti richiesti per l'assegnazione, comuni alle categorie A, B, C e D:
 - essere persona fisica maggiorenne residente nel Comune di Carugo;
 - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altro terreno coltivabile nel territorio comunale, ove per "terreno coltivabile" si intende ogni area scoperta sistemata a verde o a questa assimilabile, anche se costituisce pertinenza dell'unità immobiliare di residenza;
 - essere in grado di coltivare l'orto personalmente;
 - assenza di revoche per gravi motivi di una precedente assegnazione;
 - assenza di condanne civili o penali, passate in giudicato, per reati contro l'ambiente o comunque tali da impedire la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- a) categoria A "**Cittadini ultrasessantenni**", requisito caratterizzante richiesto:
 - aver compiuto 60 anni di età;
- b) categoria B "**Cittadini *single***", requisiti caratterizzanti richiesti:
 - avere un'età inferiore a 60 anni e risultare famiglia monocomponente, come da certificazione anagrafica;
- c) categoria C "**Famiglie con minorenni**", requisiti caratterizzanti richiesti:
 - appartenere a un nucleo familiare con uno o più componenti minorenni, come da certificazione anagrafica;
- d) categoria D "**Cittadini in condizioni diverse dalle categorie A, B e C**", requisito caratterizzante richiesto: nessuno.

Art. 5 – Criteri di attribuzione dei punteggi

1. Per la formazione delle graduatorie di cui all'art.3, alle domande di concessione è assegnato un punteggio in base ai criteri di seguito specificati:

a) categoria A "Cittadini ultrasessantenni" – per ogni appezzamento quota riservata di circa il 40% delle particelle

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Fascia ISEE	fino a 6.000 €	3
	oltre 6.000 fino a 11.000 €	2
	oltre 11.000 €	1
Famiglia monocomponente		2
Presenza, nel nucleo familiare, di un componente con disabilità		2
Non essere mai stati assegnatari di orti urbani nel Comune di Carugo		3
Premialità per i già assegnatari che coltivano l'orto sull'intera superficie e rispettano il Regolamento		2

b) categoria B "Cittadini *single*" – per ogni appezzamento quota riservata di circa il 15% delle particelle

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Fascia ISEE	fino a 6.000 €	3
	oltre 6.000 fino a 11.000 €	2
	oltre 11.000 €	1
Non essere mai stati assegnatari di orti urbani nel Comune di Carugo		3
Premialità per i già assegnatari che coltivano l'orto sull'intera superficie e rispettano il Regolamento		2

c) categoria C "Famiglie con minorenni" – per ogni appezzamento quota riservata di circa il 30% delle particelle

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Numero componenti < 18 anni	1	1
	2 o più	2
Almeno un componente < 14 anni		1
Fascia ISEE	fino a 6.000 €	3
	oltre 6.000 fino a 11.000 €	2
	oltre 11.000 €	1
Presenza, nel nucleo familiare, di un componente con disabilità		2
Non essere mai stati assegnatari di orti urbani nel Comune di Carugo		3
Premialità per i già assegnatari che coltivano l'orto sull'intera superficie e rispettano il Regolamento		2

d) categoria D "Cittadini in condizioni diverse dalle categorie A, B, e C" – per ogni appezzamento quota riservata di circa il 15% delle particelle

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Richiedente di età inferiore a 26 anni		1
Fascia ISEE	fino a 6.000 €	3
	oltre 6.000 fino a 11.000 €	2
	oltre 11.000 €	1
Presenza, nel nucleo familiare, di un componente con disabilità		2
Non essere mai stati assegnatari di orti urbani nel Comune di Carugo		3
Premialità per i già assegnatari che coltivano l'orto sull'intera superficie e rispettano il Regolamento		2

2. Qualora il richiedente non alleggi alla domanda il modello ISEE, per il relativo criterio è assegnato un punteggio complessivo pari a 0.

- 2-bis. Il punteggio per "Presenza, nel nucleo familiare, di un componente con disabilità" è attribuito in presenza di certificazioni attestanti la condizione di disabilità ai fini dell'ISEE, come da allegato 3 al DPCM 159/2013.
- 2-ter. La "Premialità per i già assegnatari che coltivano l'orto sull'intera superficie e rispettano il Regolamento" è attribuita in presenza di autodichiarazione del richiedente, verificata con sopralluogo dall'ufficio competente. Per rispetto del regolamento si intende l'osservanza delle norme per l'utilizzo degli orti urbani di cui al successivo art. 9, la mancata coltivazione è dimostrata dalla presenza di vegetazione infestante o incolta.
3. A parità di punteggio totale, nell'ordine costituiscono titolo di preferenza il reddito ISEE più basso e, in seguito, la data di presentazione della domanda al protocollo.
4. Nel caso di mancanza di domande per una categoria le quote non assegnate della stessa sono trasferite proporzionalmente alle altre categorie.

Art. 6 - Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto

1. La concessione ha una durata di 5 anni e si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica a uso orto urbano; alla scadenza essa non si rinnova automaticamente però l'ex concessionario o un componente del nucleo familiare può partecipare al nuovo bando.
2. Per le concessioni già in essere alla data di approvazione del presente Regolamento perdura la scadenza naturale dei 3 anni di cui all'art.3 del precedente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 21/03/2005.
3. La particella viene consegnata in uso al richiedente, che deve coltivarla direttamente e con continuità, e non è cedibile né trasferibile a terzi a nessun titolo; possono collaborare col concessionario i componenti del nucleo familiare risultanti da certificazione anagrafica o, in casi particolari e per periodi limitati, persone autorizzate dall'amministrazione comunale.
4. In caso di decesso o rinuncia del concessionario la particella deve essere riconsegnata; entro la scadenza naturale dei 5 anni è ammesso il subentro esclusivamente per un componente del nucleo familiare ultrasessantenne per la categoria A e per un componente maggiorenne del nucleo familiare per la categoria C.
5. Può essere concessa una sola particella per nucleo familiare.
6. La particella d'uso esclusivo è consegnata libera; la concessione contempla anche la condivisione delle parti e strutture comuni dell'appezzamento delle quali i concessionari sono corresponsabili.
7. Il Comune è sollevato da responsabilità civile e penale per danni, furti, atti vandalici, manomissioni o interruzione di servizi che si verifichino nell'orto urbano concesso, nonché per eventuali infortuni occorsi ai concessionari o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Art. 7 – Canone e spese

1. La concessione avviene a fronte dei pagamenti di un canone annuo a titolo di concorso nella gestione nonché delle spese per il consumo di acqua attinta dall'acquedotto e di eventuali spese di manutenzione.

2. Il canone annuo è stabilito in 100 € che il concessionario deve versare per il primo anno entro 15 giorni dalla data di avvenuta consegna della particella; per gli anni successivi i versamenti devono avvenire anticipatamente entro l'11 novembre ("San Martino").
3. Contestualmente al canone, deve inoltre anticipare una somma pari a 30 € all'anno per il consumo di acqua; a fine anno sarà contabilizzato l'effettivo consumo e saranno conguagliate le spese.
4. Le spese per il consumo di acqua sono dovute a partire dalla data di assegnazione, sia per le nuove concessioni che per quelle già in essere alla data di approvazione del presente Regolamento.
5. Le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dei concessionari; le spese di manutenzione straordinaria dovute a incuria, invece, sono valutate dal competente Ufficio Tecnico al fine di stabilire eventuale concorso dei concessionari.

Art. 8 – Norme per l'utilizzo degli orti urbani

1. Alla consegna della particella l'ufficio comunale competente consegna una copia del presente Regolamento; il concessionario, depositando una firma per ricevuta, si impegna anche per conto del nucleo familiare a rispettare obblighi, divieti e condizioni ivi stabiliti.
2. Per individuare la particella d'uso esclusivo e il relativo deposito pertinenziale nonché per una generale descrizione dello stato autorizzato dei luoghi, assieme al Regolamento viene consegnata una planimetria dell'appezzamento.

3. Comportamento generale

I concessionari e tutte le persone che accedono agli appezzamenti sono tenuti a comportarsi in modo corretto, decoroso e improntato al buon senso, evitando di svolgervi attività non pertinenti con le finalità degli "orti urbani".

In particolare:

- a) non utilizzare i prodotti delle coltivazioni per lo svolgimento di attività commerciali o comunque a finalità lucrative;
- b) non avvalersi di manodopera retribuita;
- c) non danneggiare né prelevare prodotti delle particelle concesse ad altri;
- d) evitare schiamazzi e attività che, specialmente nelle prime ore mattutine, possano arrecare disturbo alle abitazioni vicine;
- e) non introdurre cani o altri animali;
- f) non accendere fuochi, fatta eccezione per eventi eventualmente organizzati in collaborazione col Comune;
- g) non tenere bombole di gas, infiammabili, gruppi elettrogeni o altri elementi che possano costituire pericolo;
- h) non sono ammessi attrezzi impropri e inidonei;
- i) non accedere con automezzi o motocicli;
- j) non scaricare materiali inquinanti o nocivi né rifiuti sia negli orti che all'esterno;
- k) l'accesso è consentito dall'alba al tramonto;
- l) non è ammesso l'accesso a persone estranee o non autorizzate dal Comune;
- m) non sostituire la serratura del cancello d'ingresso e non fornire a estranei copia delle chiavi;
- n) consentire al personale incaricato dal Comune di accedere alle particelle in qualsiasi momento;
- o) segnalare tempestivamente all'ufficio comunale competente anomalie o malfunzionamenti;
- p) pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone ed eventuali spese.

4. Stato dei luoghi

In linea di principio generale non dev'essere alterato l'assetto dei luoghi e delle strutture, sia d'uso esclusivo che nelle parti comuni. Eventuali modifiche saranno realizzate dal Comune ovvero dai concessionari ma comunque da concordare con l'ufficio comunale competente. In particolare:

- a) rispettare i confini e le quote altimetriche delle particelle;
- b) non realizzare recinzioni al di fuori di quelle autorizzate e individuate sulle planimetrie consegnate;
- c) non occupare o coltivare anche parzialmente i camminamenti;
- d) nelle particelle è vietato pavimentare zone o vialetti con qualsivoglia materiale;
- e) non realizzare pergolati, strutture permanenti o qualsiasi tipo di costruzione;
- f) non occultare la vista delle particelle con teli, steccati o siepi. Soltanto lungo i lati perimetrali dell'appezzamento è ammessa una rete di tipo "ombreggiante" color verde di altezza pari a 120cm;
- h) non effettuare allacciamenti o modifiche alle reti elettrica, idrica o fognaria.

5. Attività manutentive e decoro

I concessionari devono garantire interventi costanti di manutenzione ordinaria, da concordare con l'ufficio comunale competente per la scelta di materiali e colori, sia delle particelle d'uso esclusivo che delle parti e strutture comuni.

In particolare:

- a) pulizia dei camminamenti, con diserbo manuale delle erbe infestanti, stesa del ghiaietto e sgombero della neve, con particolare riguardo ai tratti prospicienti la particella e il deposito in uso;
- b) taglio della vegetazione sporgente da e verso fondi limitrofi;
- c) piccole riparazioni degli impianti idrico e fognario, dei depositi e delle strutture comuni;
- d) pulizia dei servizi igienici e dotazione dell'occorrente per il loro utilizzo;
- e) non introdurre materiali di risulta o comunque eccedenti le necessità della coltivazione;
- f) conservare gli attrezzi o qualsivoglia materiale senza creare accumuli all'aperto, eccezion fatta soltanto per il fusto dell'acqua e per i tutori delle coltivazioni che possono essere conservati nella particella in posizione orizzontale;
- g) mantenere sia la particella d'uso esclusivo che le parti comuni in stato decoroso e ordinato durante tutto l'anno.

6. Attività agricola

Nelle particelle d'uso esclusivo non è ammesso svolgere attività diversa dalla coltivazione orto-flori-frutticola.

In particolare:

- a) è preferibile adottare metodi di coltivazione manuali ed ecologici, comunque sono vietati:
 - concimazione non organica;
 - diserbanti di qualsiasi tipo;
 - prodotti fitosanitari dannosi per l'ambiente e la fauna utile;
 - prodotti tossici, nocivi o irritanti per l'uomo;
- b) i tutori delle coltivazioni devono avere un'altezza massima di 200 cm ed essere costituiti da paletti provvisori in legno o simili e altri materiali biodegradabili, escludendo l'impiego di reti metalliche;
- c) è consentito allestire coperture antigrandine con un'altezza massima di 200cm e costituite da rete color verde sostenuta da paletti, o strutture leggere da concordare con l'ufficio comunale competente, che dovranno poter essere rimossi al termine della stagione estiva;
- d) sono vietate le serre, mentre sono consentiti tunnel, semenzai e simili con un'altezza massima di 80cm e realizzati con strutture leggere;
- e) non sono consentite coltivazioni in cassoni tranne che in casi particolari di difficoltà motoria su autorizzazione dell'ufficio comunale competente;
- f) sono ammessi alberi da frutto a condizione che:
 - si tratti di essenze non invasive (quindi non sono ammessi fichi, gelsi, kiwi, noccioli, etc.) con le seguenti forme d'allevamento:

- i. a spalliera lungo i lati perimetrali dell'appezzamento;
 - ii. con altre forme ad almeno 150 cm dai confini e non più di quattro esemplari;
 - iii. in entrambi i casi con altezza massima di 150 cm nel momento della potatura invernale;
- il concessionario si impegna a rimuoverli a propria cura e carico al momento della riconsegna della particella nel caso in cui il Comune lo richieda;
- g) sono vietate le essenze infestanti (alloro, bambù, etc.);
- h) non è ammesso l'incolto senza debita giustificazione per più di sei mesi.
- La coltivazione degli alberi è prevista altresì nelle aree comuni e nelle superfici eventualmente adibite a frutteto secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente.

Art. 9 – Acqua e rifiuti

- a) Usare l'acqua con diligenza, in modo appropriato e senza sprechi, e in particolare nella stagione estiva osservare le limitazioni della specifica Ordinanza sindacale;
- b) è promossa la raccolta dell'acqua piovana tramite l'utilizzo di fusti;
- c) evitare modi d'irrigazione errati, dispersivi, non presidiati o in orari inadatti;
- d) è consentito collocare in ciascuna particella non più di un fusto della capacità massima di 200 litri per l'accumulo di acqua, munito di coperchio o rete antizanzare;
- e) non versare prodotti inquinanti nei lavandini o nei tombini;
- f) **Possono essere depositati nell'apposito spazio antistante gli orti solo ed esclusivamente rifiuti vegetali provenienti dall'attività di coltivazione dell'orto. Tutti i rifiuti di qualsiasi altra tipologia devono essere rimossi a cura dei concessionari**, osservando le disposizioni per la raccolta differenziata, **e smaltiti tramite la raccolta presso le abitazioni dei concessionari o al Centro di Raccolta Rifiuti**. Qualora esposti in modo non conforme non verranno raccolti e causeranno l'applicazione di sanzioni pecuniarie.
- g) per gli scarti vegetali derivanti dall'attività agricola è auspicabile la prassi del "compostaggio" esclusivamente all'interno della particella assegnata; non è ammesso il deposito di scarti su superfici comuni. La produzione di *compost* deve essere gestita in modo da evitare odori, degrado, incuria anche nei confronti delle abitazioni vicine.

Art. 10 – Controllo

1. Il controllo degli orti urbani è affidato all'ufficio comunale competente, il cui responsabile o suo delegato ha facoltà di inviare diffide e/o ordinanze ai concessionari inadempienti.
2. Sono pertanto effettuati periodici controlli per verificare la conduzione e lo stato generale delle particelle e delle parti comuni, redigendo apposita relazione.

Art. 11 – Revoca e interruzione della concessione

3. In caso di inosservanza anche di una sola delle norme elencate nell'art. 8 viene emessa formale contestazione nei confronti del concessionario con diffida a osservarle.
In caso di grave o reiterata inosservanza, nonché in caso di perdita dei requisiti comuni di cui all'art. 4 comma 2 o il mancato rispetto di quanto stabilito dai progetti speciali di cui all'art. 8, è avviata la procedura per la revoca della concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.
4. Gli orti rientrano nella piena disponibilità del Comune e la concessione può essere revocata anche per motivi di carattere generale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi di pubblico interesse.

5. Il Comune ha altresì facoltà di interrompere temporaneamente le concessioni per poter eseguire negli appezzamenti lavori di manutenzione e riqualificazione compresa una diversa ripartizione delle particelle.
6. Sia la revoca che l'interruzione non comportano in nessun caso indennizzi a carico del Comune.

Art. 12 – Riconsegna della particella

1. Alla scadenza, rinuncia o revoca della concessione, il concessionario deve riconsegnare sia la particella d'uso esclusivo che il relativo deposito o porzione pertinenziale liberi e sgomberi da attrezzi e materiali di qualsiasi tipo.
2. All'ex concessionario vengono addebitate le spese arretrate non corrisposte e quelle necessarie per eventuali sgombero e ripristino dei luoghi nonché applicate eventuali sanzioni per danni allo stesso imputabili.
3. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 13 - Formazione e iniziative

1. Il Comune promuove annualmente percorsi di informazione e formazione, mirati a fornire conoscenze pratico-operative per la coltivazione degli orti secondo i principi della sostenibilità ambientale nonché per la trasformazione dei prodotti e di educazione alimentare, e altre iniziative aperti anche alla cittadinanza non concessionaria.
2. È ad ogni modo auspicabile che l'iniziativa degli orti urbani ingeneri un reciproco e positivo scambio di conoscenze ed esperienze, anche per tramandare le tradizioni, la cultura del lavoro manuale e le buone prassi dei più anziani.

Art. 14 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga tutti i precedenti ed entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la Deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento sarà consegnato anche agli attuali assegnatari affinché ne rispettino i contenuti.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si richiamano le norme dettate dal Codice civile.

Comune di Carugo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E DELLE ROTATORIE CON CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 29.05.2025

Il presente Regolamento disciplina gli interventi di valorizzazione, sistemazione e gestione del verde, delle aiuole e delle rotatorie (corone di rotazione, aiuole spartitraffico, bordi laterali delle intersezioni e aree prospicienti, aree verdi) presenti sul territorio comunale, mediante sponsorizzazione ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 23 comma 7 bis del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i..

INDICE

ART. 1 - DESCRIZIONE	2
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI.....	3
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GESTIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E DELLE ROTATORIE DA PARTE DELLA DITTA INTERESSATA.....	4
ART. 5 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.....	4
ART. 6 - INTERVENTI AMMESSI.....	5
ART. 7 - ELENCO DELLE AREE	6
ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSOR	6
ART. 9 - VERIFICHE	7
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	8
ART. 11 - MOTIVI DI ESCLUSIONE	8
ART. 12 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.....	9
ART. 13 - CARTELLI DI SPONSORIZZAZIONE.....	10
ART. 14 - ASPETTI FISCALI	10
ART. 15 - INFORMAZIONI GENERALI.....	10
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
ALLEGATO 1 – ELENCO AREE	11
ALLEGATO 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – FAC SIMILE	12
ALLEGATO 3 - MODELLO DI DOMANDA	14

ART. 1 - DESCRIZIONE

Il Comune di Carugo intende affidare, mediante contratto di sponsorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 7 bis, del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285, la realizzazione, l'allestimento, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria di aree verdi pubbliche e rotatorie stradali, sul territorio di Carugo, riconoscendo allo "Sponsor" un ritorno di immagine nei modi e nei limiti riportati in seguito.

I contratti di sponsorizzazione avranno durata di anni tre anni, eventualmente rinnovabili.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applica ai fini della cura, manutenzione ed allestimento delle aree verdi e delle rotatorie comunali (come corone di rotazione, aiuole spartitraffico, bordi laterali e bordi laterali di intersezione o aree prospicienti sulle strade di transito o aree verdi), in base alla stipula di apposita convenzione, saranno gestite da ditte private o altri enti, i quali otterranno, per tutta la durata del contratto, la possibilità di installare sull'area oggetto di intervento impianti informativi relativi alla propria attività. Ai sensi dell'

Art. 23 c. 7bis del D.lgs 30 aprile 1992 n. 285: "In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi è un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4" (Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a-quater), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.).

Ciascuno Sponsor non potrà gestire un numero aree verdi o rotatorie con annesse aiuole, superiore a n. 2 e ciascuna rotatoria sarà assegnata in modo esclusivo ad un solo soggetto.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi quali Sponsor gli operatori economici in possesso dei requisiti generali per l'affidamento di contratti pubblici, quali:

- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione (artt. 94-95 D. Lgs. 36/2023);
- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali società di persone o di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative, le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali;
- le associazioni e comitati senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune di Carugo.

Gli eventuali soggetti incaricati dell'esecuzione dei lavori per la manutenzione delle aree dovranno essere privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dei già citati 94-95 del D.Lgs. 36/2023, nonché, qualora applicabile, qualificati ai sensi della Legge 154/2016 art. 12.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI GESTIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E DELLE ROTATORIE DA PARTE DELLA DITTA INTERESSATA

Al fine di assegnare le aree indicate nell'Allegato 1, il Comune di Carugo pubblicherà apposita "Manifestazione di interesse per l'affidamento delle aree verdi e delle rotatorie con contratto di sponsorizzazione".

In caso di non assegnazione di una o più aree o alla scadenza delle convenzioni precedentemente sottoscritte, il Comune di Carugo potrà procedere alla pubblicazione di nuova manifestazione di interesse per quelle aree libere da contratto.

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda, nelle tempistiche indicate nel bando di manifestazione di interesse, corredata dalla documentazione necessaria come da

Allegati 2 e 3, all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.carugo.co.it

ART. 5 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La domanda sarà valutata dal Comune di Carugo mediante apposita Commissione Tecnica costituita dal funzionario del Settore Tecnico o suo delegato, dal funzionario di Polizia Locale o suo delegato e da un rappresentante dell'Amministrazione.

Prima di procedere alla valutazione delle proposte la Commissione accerterà la completezza e correttezza della documentazione presentata, ai fini dell'ammissione dei candidati Sponsor.

L'assegnazione della gestione allo Sponsor richiedente, con riferimento a ciascuna area, avverrà anche in presenza di una sola domanda, purché il progetto risulti qualitativamente idoneo.

Le aree così attribuite saranno rese indisponibili per le successive richieste di sponsorizzazioni.

In linea generale, la valutazione terrà conto, oltre che delle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs 267/2000 (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e attività privata e conseguimento di un risparmio di spesa), delle qualità dell'offerta tecnica che lo Sponsor presenterà in termini estetici e di durabilità, del relativo valore economico e della convenienza dell'Amministrazione ad acquisire nella propria disponibilità i lavori eseguiti dallo Sponsor.

Le proposte saranno valutate sulla base della loro coerenza con l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione ed in particolare con i programmi relativi alla gestione del verde cittadino.

Nel caso in cui pervengano due o più proposte in relazione alla stessa area, l'assegnazione verrà fatta in base ai seguenti criteri:

- convenienza economica, da intendersi come controvalore economico, espresso in Euro e/o in servizi prestati, offerti dallo Sponsor a fronte della sua sponsorizzazione - fino ad un massimo di punti 40;
- piano di manutenzione del verde e/o proposta qualitativa dell'allestimento - fino ad un massimo di punti 30;

- coerenza con il contesto – fino ad un massimo di punti 20;
- 10 punti verranno assegnati allo Sponsor che avrà gestito correttamente la manutenzione dell'area in passato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative, e di chiedere ai proponenti modifiche tecniche al programma di sponsorizzazione presentato.

ART. 6 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sugli spazi dati in affidamento possono riguardare:

- La manutenzione ordinaria: ovvero la pulizia con relativo conferimento di rifiuti, lo sfalcio periodico delle superfici inerbite e relativo conferimento dei rifiuti organici, le lavorazioni del terreno con eventuali concimazioni; la sistemazione dei cespugli e delle siepi; bagnature e quanto necessario alla cura e manutenzione in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello spazio in affido.
- Manutenzione straordinaria: ovvero la progettazione degli spazi con la messa a dimora di fori, piante, alberi, arbusti, siepi, nonché la semina di prato.

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione dell'area, lo Sponsor dovrà provvedere, compatibilmente con il progetto presentato, all'esecuzione delle opere di manutenzione di seguito elencate:

- a) conservazione dei manti erbosi, mediante un insieme organico di interventi comprendenti la pulizia, anche di eventuali rifiuti presenti, il taglio (eseguito in modo da non aver mai l'erba ad un'altezza superiore ai 10 cm), la rifilatura delle aiuole e dei cordoli, la raccolta e lo smaltimento della vegetazione recisa, l'eventuale reintegro/rifacimento delle parti ammalorate, secche e/o diradate, il diserbo lungo i cordoli di delimitazione;
- b) mantenimento in forma obbligata degli arbusti e degli alberi ad alto fusto allo scopo di evitare che gli aggetti interferiscano con la regolare circolazione di pedoni e veicoli, l'eliminazione della vegetazione infestante arborea ed erbacea, la fertilizzazione, il reintegro delle piantumazioni morte e/o rimosse e della pacciamatura;
- c) raccolta delle foglie laddove necessario e per un numero di volte adeguato alla pulizia, al decoro dell'area e al corretto smaltimento delle acque meteoriche;
- d) verifica costante delle varie componenti, in caso siano stati allocati arredi, installazioni e manufatti, pulizia ed eventuali reintegri di materiali mancanti, deteriorati e/o danneggiati;
- e) ripristini di materiali inerti, qualora se ne verificasse la necessità;
- f) monitoraggio degli impianti di irrigazione, la verifica del perfetto funzionamento degli stessi e l'eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate; in sede di offerta lo Sponsor potrà proporre la realizzazione di impianti di irrigazione ex novo, a propria cura e spesa; in tal

caso il comune di Carugo assumerà i soli oneri di attivazione della presa idrica al contatore e pagamento dei consumi idrici;

Le opere sopra elencate dovranno eseguirsi ogni qualvolta lo impongano le condizioni. Sarà comunque facoltà del comune di Carugo provvedere, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale elaborazione di un calendario a cui lo Sponsor dovrà attenersi.

ART. 7 - ELENCO DELLE AREE

Le aree individuate a tale scopo, sono quelle elencate nell'ALLEGATO 1. Tale elenco non è da ritenersi esaustivo e definitivo e potrà essere aggiornato e modificato secondo le necessità.

Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno la funzione ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici.

I beni acquisiti o forniti nell'ambito della sponsorizzazione al termine della convenzione rimarranno di proprietà dell'amministrazione comunale.

ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSOR

Lo Sponsor, prima della firma del contratto di sponsorizzazione, dovrà confermare il nominativo della Ditta incaricata per l'esecuzione dei lavori ed indicata in sede di manifestazione di interesse.

Durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere non dovrà essere interrotto il transito lungo le strutture viarie, salvo i casi di comprovata necessità e previo tempestivo accordo con il Comune di Carugo.

Lo Sponsor sarà responsabile, a qualsiasi effetto, della mancata osservanza delle disposizioni concernenti la segnalazione dei lavori.

Lo Sponsor dovrà evitare la formazione di accumuli di depositi di materiali o altro che determini ostacolo al libero deflusso delle acque sul piano viabile e alla libera circolazione di pedoni e veicoli, assumerà ogni conseguente rischio afferente alla gestione delle aree, anche nel caso di danni causati da terzi nell'area gestita o a terzi.

Il Comune di Carugo si riserva, altresì, di richiedere il ripristino dei danni occorsi in esito ad eventi imprevisti o imprevedibili, compresi i sinistri dovuti alla circolazione veicolare e/o ad atti vandalici.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione rispetto alle pattuizioni stabilite nel contratto dovranno essere preliminarmente approvate dal Comune di Carugo. Lo Sponsor assumerà tutte le spese relative al contratto ed ogni altra spesa derivante dal rapporto stipulato con l'Amministrazione. Saranno a suo carico gli oneri derivanti dall'adozione dei provvedimenti e delle cautele necessarie ed obbligatorie per garantire l'incolumità agli operai, alle persone addette alla gestione ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Dovrà osservare e far osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e utilizzare

materiali di consumo conformi alla normativa CEE n. 89/232 e successive modifiche. Dovrà impegnarsi, in caso di assegnazione della sponsorizzazione, a portare a conoscenza del Comune di Carugo tutti i dati che verranno richiesti circa: le ditte esecutrici, gli interventi di manutenzione e gli interventi di sistemazione a pena di decadenza dall'assegnazione stessa.

Al momento della riconsegna l'area dovrà essere in perfette condizioni di manutenzione. Alla scadenza del contratto, sulle aree oggetto di sponsorizzazione, l'Amministrazione si riserva di disporre il ripristino dello stato dei luoghi, che dovrà essere eseguito, entro un mese dalla richiesta, a cura e spese dello Sponsor. Nel caso lo Sponsor non ottemperasse, verranno addebitate ad esso tutte le spese sostenute dal Comune di Carugo per ripristinare lo stato iniziale. L'Amministrazione si riserva di accettare la riconsegna dell'area così come strutturata.

Lo Sponsor assumerà, totalmente la responsabilità derivante da danni imputabili alla cattiva manutenzione dell'area; in particolare, dovrà verificare che rami, arbusti o erba non impediscano la visibilità della segnaletica stradale all'interno delle aree; dovrà, altresì, segnalare tempestivamente agli uffici comunali qualsiasi eventuale danno alla segnaletica stradale stessa.

ART. 9 - VERIFICHE

Il Comune di Carugo, tramite proprio personale del Servizio lavori pubblici, verifica lo stato manutentivo sulle rotatorie, sulle aiuole spartitraffico, sui bordi laterali e sui bordi laterali di intersezione, riservandosi di inviare, se riscontrato, idonea segnalazione di inadempimento da parte dello Sponsor nella gestione delle aree oggetto della convenzione.

Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione, da parte dello Sponsor, della segnalazione di inadempimento, senza che lo stesso abbia provveduto a svolgere adeguati interventi atti alla risoluzione delle inadempienze contestate è facoltà del Comune di Carugo procedere al recesso della convenzione tramite semplice comunicazione scritta mezzo PEC. Alla scadenza della convenzione, alberi, arbusti e quant'altro piantumato, o allestito sulla rotatoria (es. impianti di irrigazione, installazioni o quanto altro autorizzato), sulla corona di rotazione, sulle aiuole spartitraffico, sui bordi laterali e sui bordi laterali di intersezione, rimane di proprietà del Comune di Carugo.

Per non incorrere in spese di gestione elevate e/o impreviste il Comune di Carugo potrà richiedere, alla scadenza della convenzione o nel caso di rescissione, il ripristino dello stato dei luoghi, da effettuarsi a cura e spese dello Sponsor entro un mese dalla data di scadenza o di rescissione.

ART. 10 -**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

Il Comune di Carugo può procedere alla risoluzione del contratto di sponsorizzazione nei seguenti casi:

- mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei lavori indicati nella proposta progettuale, entro 120 giorni, dalla data di consegna dell'area;
- mancato rispetto degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- grave negligenza nella gestione dell'area.

Per la risoluzione anticipata del contratto dovrà essere rispettata la seguente procedura: le inadempienze dovranno essere contestate a mezzo PEC, assegnando un termine di 15 giorni per le eventuali contro deduzioni e precisazioni dello Sponsor. Qualora dopo tale contestazione sussistano ancora problemi e inadempimenti, il Comune di Carugo invierà alla controparte diffida ad adempiere entro un congruo termine. Se tale diffida non dovesse sortire gli effetti sperati, il Comune di Carugo potrà risolvere il contratto, senza necessità di ricorrere a formalità legali, acquisendo gratuitamente gli impianti, gli arredi e le piantumazioni su di essa realizzati, rimuovendo i cartelli di sponsorizzazione e, se lo ritenesse necessario, riportare l'area nell'assetto originario addebitando le spese allo Sponsor. Il Comune di Carugo potrà in ogni caso recedere anticipatamente dal contratto di sponsorizzazione con provvedimento motivato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico generale.

Lo Sponsor ha facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza per giusta causa, previa motivazione al Comune con un preavviso di almeno tre mesi.

ART. 11 -**MOTIVI DI ESCLUSIONE**

La Commissione Tecnica, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;
- c) verifichi che l'offerta non sia conforme alle vigenti regole del Codice della Strada e/o il progetto proposto possa distrarre i conducenti degli autoveicoli.

Sono in ogni caso escluse, oltre alle sponsorizzazioni aventi ad oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore, quelle di propaganda da parte di partiti o altre forze istituzionalmente rappresentate, nonché quelle di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione n. 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e protezione dei Diritti Umani del 13/08/2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:

- rispetto del diritto delle pari opportunità e al trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);
- rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
- rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificatamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
- rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie, degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive, delle autorità pubbliche degli Stati in cui i già menzionati soggetti operano;
- rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure) ai sensi della normativa vigente;
- rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici).

Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari).

ART. 12 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra lo Sponsor assegnatario e il Comune di Carugo verrà stipulato un contratto di sponsorizzazione della durata di 3 anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 3 anni. Per il rinnovo, lo Sponsor dovrà presentare formale richiesta tramite PEC al Comune di Carugo, entro i 3 mesi antecedenti la data di scadenza della convenzione.

L'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione qualora l'aggiudicataria non provveda entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione alla stipula del contratto di sponsorizzazione.

È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.

ART. 13 - CARTELLI DI SPONSORIZZAZIONE

La visibilità degli interventi di gestione delle aree sarà consentita con la sistemazione facoltativa di cartelli stabili propri, del soggetto proponente, secondo il modello/bozzetto presentato unitamente al progetto. I cartelli pubblicitari dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- indicare il nome dello Sponsor affidatario, essere fissati al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato;
- il fissaggio al terreno del cartello e la sua stabilità sono garantiti dal soggetto adottante, che solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da una non corretta posa;
- la collocazione dei cartelli informativi dovrà essere indicata nel progetto e rispettare le indicazioni del codice della strada, tenendo conto che, in caso di ribaltamento, non possano occupare la sede stradale;
- gli uffici tecnici potranno chiedere agli sponsor modifiche al posizionamento dei cartelli rispetto al progetto o durante il periodo di sponsorizzazione;
- la sponsorizzazione dell'intervento non è cedibile.

ART. 14 - ASPETTI FISCALI

Il contratto di sponsorizzazione prevede la compensazione del canone di locazione degli spazi pubblicitari concessi da parte del Comune e l'ammontare dell'importo dei lavori proposti (quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.), realizzati dallo Sponsor. Inoltre, viene garantito allo Sponsor, come contropartita, la visibilità della propria immagine mediante i cartelli da apporre sulle aree sponsorizzate.

ART. 15 - INFORMAZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nei presenti criteri, si fa riferimento alle norme vigenti e, in particolare, al Codice Civile, al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di attuazione, alle prescrizioni comunali. Il presente avviso è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Carugo.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Carugo informa, ai sensi del Reg. UE 2016/679, e del D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, che i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché al fine di adempiere ad eventuali obblighi di legge come disposto dall'art. 6 par. 1 lett. c) - e) del Regolamento 679/2016.

ALLEGATO 1 – ELENCO AREE

1	AIUOLA SPARTITRAFFICO VIA TOTI / CADORNA / GARIBALDI
2	ROTATORIA MUNICIPIO
3	AIUOLA VIA VERDI / CADORNA
4	FIORIERE VIA ROGGIA VECCHIA /TAZZOLI
5	AIUOLE VIA TOTI
6	AIUOLA VIA CADORNA /VIA B. CROCE
7	AIUOLE VIA VENETO ROTONDA VIA DELLE GINESTRE
8	AIUOLA INGRESSO VIA S. ISIDORO
9	AIUOLA PARCHEGGIO VIA CADORNA 39
10	EVENTUALI ALTRI AMBITI CHE VERRANNO INDIVIDUATI SUCCESSIVAMENTE

ALLEGATO 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – FAC SIMILE

I soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo PEC la propria proposta inerente la **“Manifestazione di interesse per l’affidamento delle aree verdi e delle rotatorie con contratto di sponsorizzazione. Area N. ____”**, indirizzato a: Comune di Carugo – Servizio lavori pubblici. Le domande dovranno pervenire entro le ore ____ del giorno _____.

Nella PEC dovrà essere riportato il numero identificativo dell’area oggetto di domanda (cfr ALLEGATO 1 della Manifestazione di Interesse). Ogni concorrente non potrà presentare più di 2 domande. In caso di presentazione di proposte di sponsorizzazione per più aree dovrà essere inviata una PEC per ciascuna area. La PEC sopraindicata dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione, redatta in lingua italiana:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Per partecipare alla selezione i partecipanti dovranno produrre i seguenti documenti, comprovanti la capacità ad obbligarsi:

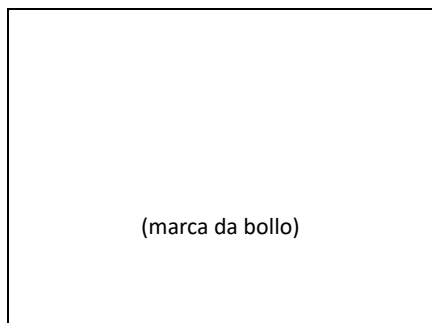
- a) Istanza di ammissione, in bollo, redatta secondo lo schema predisposto dall’Amministrazione Comunale (Allegato 3), sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente. Le dichiarazioni rese in tale istanza ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere successivamente verificabili.
- b) Dichiarazione della futura ed eventuale ditta esecutrice della manutenzione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e tecnica ai sensi della normativa vigente.
- c) Fotocopia documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE. L’offerta di sponsorizzazione sottoscritta dal legale rappresentate dell’offerente, dovrà essere così composta:

- 1) Proposta progettuale di sistemazione dell’area contenente i seguenti punti:
 - a) relazione descrittiva dell'intervento comprensiva, in relazione alla complessità dello stesso, di specifiche tecniche riguardanti l'utilizzo di materiali, tecniche ed essenze;

- b) elaborato grafico di sistemazione, riqualificazione e valorizzazione dell'area in scala adeguata; compresa l'eventuale proposta di realizzazione di impianto di irrigazione ex novo;
 - c) piano dettagliato dei costi della sponsorizzazione a carico dello Sponsor con indicazione delle singole lavorazioni previste (costi iniziali di realizzazione e costi di manutenzione di cui al successivo punto 2);
 - d) tempistiche per la realizzazione dell'intervento;
- 2) Piano di Manutenzione contenente modalità, costi e tempistica degli interventi di manutenzione, sul "verde" (tappeto erboso, essenze varie, ecc.), sulle "installazioni" (quali arredi urbani) e sulle zone "grigie" (raccolta delle foglie, diserbo e pulizia da vegetali infestanti, pulizia in genere), nonché dell'impianto di irrigazione (ove presente);

ALLEGATO 3 - MODELLO DI DOMANDA



Spettabile Comune di Carugo
Servizio lavori pubblici Carugo (CO)
protocollo@pec.comune.carugo.co.it

Oggetto: offerta di manutenzione delle aree verdi e delle rotatorie, situate nel territorio comunale di Carugo, con contratto di sponsorizzazione.

Offerta per l'Area identificata con il N. _____

Dati identificativi del soggetto proponente: _____

C.F. _____ P.IVA _____

sede legale in _____

indirizzo _____ n° _____ CAP _____

sede operativa in _____

indirizzo _____ n° _____ CAP _____

telefono _____ e-mail _____

oggetto dell'attività svolta: _____

Generalità del Legale Rappresentante che sottoscrive la presente istanza (allegare carta d'identità):

Cognome _____ Nome _____

nato a _____ il _____ CF _____

residente in _____ via _____

Referente per comunicazioni relative alla procedura di valutazione e accettazione della sponsorizzazione (indicare nome, cognome, qualifica, telefono, e-mail):

Consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, presenta la propria proposta di sponsorizzazione.

CHIEDE

di poter partecipare alla procedura di sponsorizzazione di aree verdi e di rotatorie situate nel territorio comunale di Carugo, in particolare per l'area _____ (indicare numero area in base ad elenco di cui all'allegato 1)

DICHIARA

- (ove pertinente) che il Proponente risulta iscritto al Registro Unico delle Imprese c/o la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di _____ n° _____; Codice Attività _____, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
- di conoscere ed accettare il “Regolamento per la gestione delle aree a verde pubblico con contratto di sponsorizzazione”
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’artt. 94-95 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto privo di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di avere effettuato idoneo sopralluogo e/o aver preso contatto con gli uffici comunali preposti per la corretta formulazione della proposta compresa la verifica della effettiva disponibilità dell'area richiesta;
- l'assenza di contenzioso con l'Amministrazione comunale e l'inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale; si garantisce assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione comunale o delle sue iniziative; si assicura assenza di conflitto di interesse tra attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione;
- di installare cartelli pubblicitari aventi dimensione massima pari a 40 cm per lato, da apporre nelle aree verdi e nelle rotatorie in quantità massima di uno per ciascuna area ed escludere in modo tassativo qualsiasi elemento contenente:
 - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, super alcolici, armi;
 - materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che genera patologie o dipendenza;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana;
 - pubblicità lesive della dignità della donna, nonché immagini che possano associarsi a maltrattamenti e/o alla violenza sugli animali.
- di veicolare con i messaggi legati alla sponsorizzazione esclusivamente il logo del soggetto sponsor, con divieto di effettuare pubblicità per conto terzi;
- di avere mantenuto in qualità di Sponsor dal _____ al _____ l'area di cui richiede la presente autorizzazione.

DICHIARA INOLTRE

☐ di impegnarsi a eseguire direttamente gli interventi previsti dalla sponsorizzazione;

oppure, nel caso lo Sponsor intenda avvalersi di ditte terze

☐ di impegnarsi a far eseguire gli interventi a ditte in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto prive di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché, qualora applicabile, ditte qualificate ai sensi della legge 154/2016 art. 12;

- di impegnarsi a portare a conoscenza dell'Amministrazione comunale di tutti i dati che verranno richiesti, relativi alla/alle ditte che effettueranno gli interventi di manutenzione e eventualmente di sistemazione, a pena di decadenza dall'assegnazione stessa;
- di impegnarsi, nel corso dell'esecuzione del contratto di sponsorizzazione, a osservare e far osservare (nel caso lo Sponsor intenda avvalersi di ditte terze) le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- di impegnarsi alla firma del contratto nei tempi stabiliti dalla pubblica amministrazione e al suo rispetto.

Data _____

Firma del Legale Rappresentante

ALLEGA: fotocopia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità